


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 settembre 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENALA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85881

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 471. Ordinanza emessa dal tribunale di Firenze il 13 gennaio 2000.

Locazione di immobili urbani - Esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato - Condizioni - Dimostrazione della registrazione del contratto, della denuncia dell'immobile ai fini dell'ICI e della dichiarazione del reddito prodotto dall'immobile stesso, ai fini dell'applicazione della imposta sui redditi - Incidenza sul diritto di azione, comprensivo anche della fase dell'esecuzione forzata, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 321/1998.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 7.
- Costituzione, art. 24, primo comma

Pag. 7

N. 472. Ordinanza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 16 maggio 2000.

Adozione - Cognome dell'adottato - Adottato figlio naturale non riconosciuto - Assunzione del solo cognome dell'adottante - Possibilità dell'adottato, figlio naturale non riconosciuto, di aggiungere al cognome della madre adottiva il proprio cognome anteponendolo all'altro - Esclusione - Incidenza sul diritto fondamentale all'identità personale - Ingiustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti (e non riconoscibili) e figli legittimi - Violazione del principio di tutela dei figli naturali - Riferimento alla sent. della Corte costituzionale n. 13/1994.

- Codice civile, art. 299, commi primo e secondo.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30

» 9

N. 473. Ordinanza emessa dal giudice istruttore del tribunale di Torino il 26 aprile 2000.

Lavoro (Controversie in materia di) - Regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura - Mancata previsione dell'applicabilità ai giudizi per la conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900 e 2901 c.c.), nonché per i procedimenti ad essi strettamente funzionali (art. 2905, comma 2, c.c.), nonché per i relativi atti e provvedimenti, ove i giudizi e i procedimenti medesimi siano esperiti al fine di attuazione di crediti di lavoro - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 12

N. 474. Ordinanza emessa dal tribunale di Firenze il 19 maggio 2000.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, del potere del giudice di decidere sull'ammissibilità della richiesta medesima - Ingiustificata parità di trattamento tra imputati - Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Lesione del principio del contraddittorio.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (come modificato dall'art. 56, legge 16 dicembre 1999, n. 479); art. 438 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111

» 14

N. 475. Ordinanza emessa dal tribunale di Castrovilliari il 20 maggio 2000.

Procedimento civile - Competenza per territorio - Regola del foro erariale inderogabile - Applicazione, a seguito della riforma ordinamentale attuata dal d.lgs. n. 51/1998 e alla conseguente soppressione dell'ufficio giudiziario del Pretore, a decorrere dal 2 giugno 1999 in base a quanto previsto dall'art. 1, legge n. 188/1998, anche ai giudizi di primo grado già di competenza pretorile - Mancata previsione, come stabilito dal regime previgente, dell'applicazione delle norme ordinarie sulla competenza (foro dell'attore) nei giudizi di primo grado aventi ad oggetto prestazioni di assistenza sociale obbligatoria - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti non residenti nel luogo dove ha sede il foro erariale, nonché delle controversie previdenziali rispetto alle controversie di lavoro - Incidenza sul diritto di azione, di difesa e sulla garanzia previdenziale.

- Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38

Pag. 17

N. 476. Ordinanza emessa dal tribunale di Roma il 29 maggio 2000.

Procedimento civile - Procedimento per convalida di sfratto - Intimazione di sfratto per il rilascio di immobile di servizio - Competenza della Sezione ordinaria del tribunale anziché della Sezione lavoro - Disparità di trattamento tra lavoratori convenuti dinanzi al giudice ordinario anziché al giudice del lavoro, con possibile erronea estromissione, in base a provvedimento inoppugnabile ed immediatamente esecutivo, dalla legittima detenzione dell'immobile da essi occupato in funzione della loro attività subordinata - Violazione del principio del giudice naturale.

- Cod. proc. civ., art. 659.
- Costituzione, artt. 3 e 25

» 23

N. 477. Ordinanza emessa dal tribunale di Treviso il 23 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di egualianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 22 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38

» 25

N. 478. Ordinanza emessa dal tribunale di Treviso il 23 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di egualianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 22 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38

» 27

N. 479. Ordinanza emessa dal giudice di pace di Avola il 9 maggio 2000.

Ordinamento giudiziario - Riforma delle circoscrizioni degli uffici giudiziari ad opera del d.lgs. n. 51/1998 - Sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa - Previsione che i giudici civili pendenti avanti al Pretore alla data del 30 aprile 1995 siano attribuiti al giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario o la Sezione distaccata davanti a cui il giudizio è pendente - Conseguente attribuzione al giudice di pace di Avola e sottrazione al giudice di pace di Noto delle controversie già di competenza della soppressa sezione distaccata della Pretura di Noto - Violazione del principio di ugualanza e incidenza sul principio del giudice naturale.

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 2, n. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25

Pag. 28

N. 480. Ordinanza emessa dal giudice di pace di Avola il 9 maggio 2000.

Ordinamento giudiziario - Riforma delle circoscrizioni degli uffici giudiziari ad opera del d.lgs. n. 51/1998 - Sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa - Previsione che i giudici civili pendenti avanti al Pretore alla data del 30 aprile 1995 siano attribuiti al giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario o la Sezione distaccata davanti a cui il giudizio è pendente - Conseguente attribuzione al giudice di pace di Avola e sottrazione al giudice di pace di Noto delle controversie già di competenza della soppressa sezione distaccata della Pretura di Noto - Violazione del principio di ugualanza e incidenza sul principio del giudice naturale.

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 2, n. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25

» 29

N. 481. Ordinanza emessa dal tribunale di Terni il 4 aprile 2000.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, derivante dall'efficacia retroattiva e derogatoria della norma censurata, tra correntisti ed istituti di credito, nonché tra clienti delle banche e clienti di altri operatori economici (per esempio, società finanziarie) per i quali opera l'art. 1283 c.c.

- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma

» 30

N. 482. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna il 22 febbraio 2000.

Parchi e riserve naturali - Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu - Adozione mediante intesa con la Regione Sardegna - Mancata previsione della necessaria partecipazione alla procedura istitutiva, mediante la formulazione di pareri, dei comuni territorialmente coinvolti nella perimetrazione del Parco - Incidenza sul principio di autonomia degli enti locali.

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 34.
- Costituzione, artt. 5 e 128

» 32

N. 483. Ordinanza emessa dal tribunale di Padova il 1° giugno 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso, nei confronti della quale si è proceduto - Prevista facoltà di non rispondere - Disparità di trattamento rispetto al testimone - Lesione del principio del contraddittorio - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4, in relazione all'art. 210, comma 1, stesso codice.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

Processo penale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Coimputato del medesimo reato o imputato di reato connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva - Prevista incompatibilità - Disparità di trattamento rispetto al testimone - Lesione del principio del contraddittorio - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 197, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112

Pag. 39

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 471

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Bouf Tah Mohammed e Banchi Carlo*

Locazione di immobili urbani - Esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato - Condizioni - Dimostrazione della registrazione del contratto, della denuncia dell'immobile ai fini dell'ICI e della dichiarazione del reddito prodotto dall'immobile stesso, ai fini dell'applicazione della imposta sui redditi - Incidenza sul diritto di azione, comprensivo anche della fase dell'esecuzione forzata, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 321/1998.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 7.
- Costituzione, art. 24, primo comma.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva formulata, rileva:

Mohammed Bouf Tah ha convenuto in giudizio Banchi Carlo, proponendo opposizione avverso l'esecuzione da quest'ultimo intrapresa per il rilascio di un immobile adibito ad abitazione, posto in Firenze, via delle Brache n. 3;

nel ricorso in opposizione viene lamentata la violazione dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in quanto il precezzo, notificato al conduttore in data 10 maggio 1999, non contiene le indicazioni prescritte da tale norma;

da tale circostanza l'opponente Mohammed Bouf Tah inferisce l'inesistenza del diritto di Banchi Carlo di procedere a esecuzione forzata;

costituendosi l'opposto ha eccepito la inapplicabilità alla fattispecie del detto art. 7 della legge n. 431/1998 per essere tale norma applicabile solo ai nuovi contratti di locazione e solo ai provvedimenti di rilascio per finita locazione, mentre il titolo esecutivo formatosi nei confronti del ricorrente è una convalida di sfratto per morosità;

si ravvisano motivi che fanno ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, nei termini di cui appresso, del citato art. 7 della legge n. 431/1998, talché la questione deve essere sollevata d'ufficio da questo giudice;

occorre premettere che la questione è rilevante nel presente giudizio in quanto:

a) nessuna norma limita l'applicabilità dell'art. 7 citato ai titoli esecutivi formatisi al termine di rapporti di locazione costituitisi dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/1998; anzi la circostanza che la norma sia inserita nel capo III della legge «Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo» unitamente all'art. 6 destinato, fra l'altro, a disciplinare la graduazione delle esecuzioni dei numerosissimi titoli in essere al momento di entrata in vigore della legge, depone decisamente nel senso contrario a quello prospettato dall'opposto;

b) l'art. 7 non opera distinzioni in relazione alla natura dei provvedimenti di rilascio (finita locazione, morosità od altro), talché deve ritenersi applicabile ove il titolo sia un provvedimento di rilascio (non un verbale di conciliazione) e sia relativo ad un immobile adibito ad abitazione (la rubrica del capo III è chiara in tal senso); può discutersi se la norma sia applicabile solo ove l'immobile che deve essere rilasciato sia posto in un comune «ad alta tensione abitativa» ma la questione non si presenta nella fattispecie in quanto Firenze è ricompresa fra i comuni di cui all'art. 1 del d.l. n. 551/1988 convertito dalla legge n. 61/1989;

la rilevanza della questione nel presente giudizio è manifesta in quanto ove la norma resistesse al giudizio di legittimità costituzionale dovrebbe seguire l'accoglimento dell'opposizione, essendo pacifico — e del resto documentato — che il precezzo notificato in data 10 maggio 1999 a Mohammed Bouf Tah non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 7 della legge n. 431/1998; ove, invece, dovesse sopravvenire una pronuncia di incostituzionalità il presente giudizio non potrebbe che avere esito opposto;

giova al riguardo sottolineare che la «dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditii» è configurata dalla legge come «condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato», cosicché il difetto di tale condizione è deducibile con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.;

l'art. 24 della Costituzione assicura a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; tale tutela ricomprende — all'evidenza — anche l'aspetto esecutivo dei provvedimenti; al riguardo la Corte costituzionale ha testualmente affermato che «il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, Cost.) comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali» (sent. n. 321/1998);

l'art. 7 della legge n. 431/1998 pone una condizione che si configura come un limite al diritto di agire esecutivamente, senza che tale limite sia minimamente determinato da esigenze di contemperamento delle esigenze del locatore esecutante e del conduttore esegutato;

sotto tale profilo la condizione posta dalla norma in discussione non può nemmeno lontanamente essere assimilata alla condizione di cui al penultimo comma dell'art. 34 della legge n. 392/1978; infatti è vero che la mancata corresponsione della indennità per la perdita di avviamento commerciale preclude l'esecuzione per rilascio, ma non può non rilevarsi che la previsione di tale indennità, unitamente alla previsione della specifica condizione per l'esecuzione, integra una tutela che il legislatore ha ritenuto di assicurare al conduttore nell'ambito dell'assetto dei contrapposti interessi coinvolti nel rapporto locatizio;

nulla di simile accade per quanto concerne l'art. 7 della legge n. 431/1998; la tutela che il legislatore ha ritenuto di accordare al conduttore di immobile adibito ad abitazione al termine della locazione, sotto il profilo esecutivo, trova la sua sede nell'art. 56 della legge n. 392/1978 e nell'art. 6 della legge n. 431/1998, norme che mirano a procrastinare nel tempo l'escomio del conduttore differendo l'esecutività del titolo o sospendendo l'esecuzione;

l'art. 7 della legge n. 431/1998, invece, non incide sui tempi dell'esecuzione e, quindi, la condizione da esso prevista non è un beneficio di cui il conduttore è destinatario, anche se il mancato rispetto delle prescrizioni di tale norma — ove sia fatto valere con opposizione all'esecuzione — può determinare un ritardo nell'esecuzione;

la norma in discussione pare finalizzata, invece, a creare un ulteriore strumento di controllo della posizione fiscale del locatore quanto all'immobile del quale intende riottenere la disponibilità; l'esigenza di far emergere situazioni irregolari sotto il profilo tributario, nonostante investa un interesse pubblico di indiscutibile importanza, non pare però che possa essere legittimamente assicurata con il nuovo strumento fornito dall'art. 7 della legge n. 431/1998, e ciò in considerazione del limite posto al legislatore ordinario dall'art. 24, primo comma, della Costituzione;

il dubbio di legittimità costituzionale deriva, appunto, dall'aver subordinato la possibilità di mettere in esecuzione un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile (in difetto di ulteriori benefici di graduazione a favore del conduttore) a certi adempimenti che attengono unicamente al rapporto locatore-erario;

il decreto con il quale è stata sospesa, in via di urgenza, l'esecuzione contro Mohammed Bouf Tah deve essere confermato, in quanto l'art. 7 della legge n. 431/1998 appare applicabile alla fattispecie ed il precezzo non contiene le indicazioni prescritte da tale norma;

P. Q. M.

Conferma la sospensione dell'esecuzione;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento di opposizione e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Firenze, addì 13 gennaio 2000.

Il giudice: MASCAGNI

00C0936

N. 472

*Ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dalla Corte di appello di Palermo
sul ricorso proposto da Scarpaci Lorenzo*

Adozione - Cognome dell'adottato - Adottato figlio naturale non riconosciuto - Assunzione del solo cognome dell'adottante - Possibilità dell'adottato, figlio naturale non riconosciuto, di aggiungere al cognome della madre adottiva il proprio cognome anteponendolo all'altro - Esclusione - Incidenza sul diritto fondamentale all'identità personale - Ingustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti (e non riconoscibili) e figli legittimi - Violazione del principio di tutela dei figli naturali - Riferimento alla sent. della Corte costituzionale n. 13/1994.

- Codice civile, art. 299, commi primo e secondo.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza dei quali il secondo relatore ed estensore nel procedimento n. 22/2000 del Reg. Gen. Aff. Cam. Cons., promosso da Lorenzo Scarpaci, nato a Palermo il 4 febbraio 1945, eletivamente domiciliato in Palermo via P. Paternostro n. 27, presso l'avv. Anna Linda Cordaro, dalla quale è rappresentato e difeso, reclamante.

Ritenuto in fatto

Con ricorso, depositato il 18 novembre 1999, Lorenzo Rappa, coniugato, nato a Palermo il 4 febbraio 1945, figlio adottivo di Antonina Scarpaci, nata a Palermo il 29 ottobre 1917, in virtù di decreto del tribunale di Palermo del 4 giugno 1999, ha chiesto al tribunale di Palermo, che, ad integrazione del decreto di adozione, si stabilisse, a suo favore, di aggiungere al cognome della madre adottiva, il suo proprio cognome, anteponendolo all'altro.

Con decreto del 3 dicembre 1999 il tribunale di Palermo ha respinto l'istanza, tenuto conto della chiara disposizione di cui all'art. 299 capoverso del c.c., secondo il quale «l'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante».

Avverso detto decreto ha proposto impugnazione Lorenzo Scarpaci, che, con reclamo depositato il giorno 11 marzo 2000, ha chiesto a questa Corte l'accoglimento dell'originaria istanza di integrazione del decreto di adozione, dichiarando, ove occorra, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 2, codice civile, in violazione dell'art. 2 della Costituzione e sollevando la relativa eccezione innanzi alla Corte costituzionale.

Ha rilevato il predetto che detta norma nell'ambito dell'adozione di persone di maggiore età non tiene conto, come nel caso in esame, che esse possono già avere una famiglia, identificata dal cognome originario.

Ha documentato, con certificato del comune di Palermo del 24 gennaio 2000, il suo stato di famiglia.

Il procuratore generale ha aderito al reclamo, ponendo in evidenza che il mantenimento dell'originario cognome attiene ad un diritto della personalità, poiché è funzionale al riconoscimento della persona nella vita di relazione.

Considerato in diritto

L'istante, figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, e adottato, ha chiesto all'autorità giudiziaria di aggiungere al cognome acquisito Scarpaci il proprio cognome d'origine Rappa, anteponendolo al primo.

All'accoglimento di detta richiesta osta sia l'enunciato normativo di cui al secondo comma dell'art. 299 del codice civile, sia quello di cui al primo comma, entrambi insuscettibili di «un'interpretazione adeguatrice».

La struttura logico-sintattica complessiva di essi conduce ad un solo significato, quello emergente dall'interpretazione letterale.

Manca il presupposto oggettivo dell'«interpretazione adeguatrice» e cioè l'esistenza di un dato lessicale polisenso, suscettibile di «lettura alternative», tale cioè da esprimere due o più possibili significati dei quali uno soltanto «compatibile» con i precetti costituzionali.

Diviene, pertanto, ineludibile, ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale della predette norme.

Questione che appare rilevante e non manifestamente infondata.

In ordine al detto primo parametro di giudizio, va osservato che necessariamente pregiudiziale all'esito della richiesta dell'adottato di aggiungere al cognome dell'adottante quello suo proprio originario è l'esame della questione di costituzionalità sia del secondo comma dell'art. 299 del codice civile, che, oblitera integralmente il cognome originario dell'adottante, sia del primo comma del medesimo che antepone il cognome dell'adottante a quello originario, ponendosi entrambe le predette norme, quindi, come ostacolo all'accoglimento integrale della istanza del reclamante.

Riguardo al secondo parametro di giudizio, si osserva quanto segue.

Nell'ambito dell'attuale ordinamento giuridico, il nome in quanto segno di identificazione sociale del soggetto, lungi dall'essere una mera *étiquette amministrative*, attiene all'essenza della persona ed ha soprattutto un valore simbolico, essendo intima espressione diacronica della personalità individuale del portatore.

Le norme le quali tutelano il nome sono norme attributive di situazioni soggettive, le quali, al di fuori di quelle norme, non sono sfornite di tutela.

Una parte cospicua della dottrina e la giurisprudenza, con un indirizzo ormai consolidato, ha affermato l'esistenza di un diritto assoluto di personalità — inteso come diritto alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo — nel quale si inseriscono, senza esaurirlo, le particolari situazioni disciplinate dalle norme volte alla tutela del nome, dell'immagine, della segretezza della corrispondenza ecc..

L'«identità personale» è venuta emergendo, nella più recente elaborazione giurisdizionale, come bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere, quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale ecc., quale estrinsecarsi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche.

La specificità di tale interesse («ad essere sé stesso») è stata anche colta in parallelo ad altri interessi ad esso collegati, fra i quali l'interesse ai segni distintivi (nome pseudonimo), che identificano nell'attuale ordinamento il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile.

La suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6118 del 18 giugno 1990, ha individuato il fondamento giuridico del così enucleato «diritto all'identità personale» direttamente nell'art. 2 della Costituzione «inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale,» aperta «all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del pieno sviluppo della persona umana, di cui al successivo art. 3 capoverso».

A sostegno di detto ancoraggio del diritto all'identità personale all'art. 2 della Costituzione la Corte di cassazione ha invocato anche la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1994, secondo la quale testualmente «tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'indennità personale».

Conseguentemente, le varie norme di tutela del nome non costituiscono il fondamento di diversi, autonomi diritti della personalità, ma punti di emersione di un diritto unico a contenuto indefinito e vario.

Ciò premesso, va rilevato che, con l'adozione, l'adottato acquista un nuovo *status* di figlio, che concorre con quello che egli già abbia in seno alla propria famiglia.

Il primo effetto considerato dal codice civile è l'assunzione del cognome dell'adottante da parte dell'adottato (art. 299, primo comma, codice civile).

Nelle adozioni non piene (dei maggiori e dei minori) il nuovo cognome non sostituisce il precedente (come, invece, avviene nell'adozione legittimante art. 27, primo comma, legge n. 184 del 1983) ma vi si aggiunge.

Il legislatore del 1983, nel riformare il testo dell'art. 299 del codice civile (mediante l'art. 61 della legge n. 184 del 1983), ribaltando il principio previgente, ha disposto che il cognome dell'adottante debba essere anteposto a quello dell'adottato.

Questo, però, ove si tratti di figlio legittimo o naturale riconosciuto da entrambi i genitori.

L'anteposizione del cognome di adozione è indice non della perpetuazione del gruppo o della trasmissione del nome e del patrimonio, ma di uno stabile e valido inserimento dell'adottato nella nuova comunità familiare.

La regola dell'anteposizione trova pieno fondamento in alcuni casi particolari (art. 44 lettere *a* e *b* legge n. 184) di adozione non legittimante di minori, in considerazione del più accentuato carattere familiare e della funzione promozionale ed educativa che deve essere realizzata nell'interesse esclusivo del fanciullo.

Essa appare priva di giustificazione razionale, invece, nell'ipotesi in cui l'adottando sia persona maggiore d'età.

Infatti, si lede, in tal caso, il suo diritto ad una sua non equivoca identificazione sociale e si viola, pertanto, l'essenziale fondamentale e qualificante diritto dell'adottando all'identità personale.

Ove, invece, l'adottato sia figlio naturale non riconosciuto o riconosciuto da un solo genitore, egli assume solo il cognome dell'adottante (art. 299, secondo comma, codice civile), perdendo quello attribuito per atto della pubblica autorità.

Tale deroga al principio generale troverebbe fondamento nella condizione deteriore attribuita ai figli non riconosciuti (e non riconoscibili) quali soggetti sprovvisti di *status*.

Il cognome di origine andrebbe eliminato perché imposto dall'ufficiale dello stato civile, pertanto, non sarebbe indicativo dell'appartenenza della persona ad un gruppo familiare.

Detta norma sembra inspirata all'antica idea di tutelare il figlio «illegittimo» occultando la sua origine (cfr. Rel. Min.).

Sottesa a detto *dictum* v'è la considerazione dell'inesistenza di un motivo perché sia conservato un cognome che non è più indicativo di alcuno *status*, dopo che lo *status* figlio adottivo è stato conseguito.

Avendo il figlio, (naturale non riconosciuto dai propri genitori) adottivo, un solo *status* familiare (quello di figlio adottivo), ha, del pari, un unico cognome (quello dell'adottante).

Orbene, essa diviene arbitraria allorquando l'adottato sia maggiorenne, non versando più in una situazione di formazione psichica e fisica, ed abbia anche una acquisita situazione familiare da tutelare.

Nell'attuale contesto socio-normativo, ove si è affermato e vive il diritto dell'identità personale, fondato sul citato art. 2 della Costituzione, il cognome originario dell'adottato maggiorenne, con posizione familiare da tutelare, lungi dal far trasparire soltanto un'antica origine illegittima, esprime, soprattutto, formalmente l'individuazione del portatore come persona e capo di famiglia.

Pertanto, in tale situazione, non vi sono ragioni che giustifichino un mutamento così radicale del segno distintivo di un soggetto che non è più in formazione e che ha diritto a conservare la sua personalità attraverso il suo cognome originario.

La perdita definitiva di quest'ultimo comporta *tout court* una obiettiva lesione del diritto dell'identità personale, fondato sul citato art. 2 della Costituzione, venendo meno il segno distintivo che identifica nell'attuale ordinamento giuridico il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile.

Non si è tenuto presente, da un lato, che, pur in mancanza di riconoscimento, il figlio ha diritto all'accertamento del rapporto di filiazione, e d'altra parte, che, come nel caso di specie, l'adottato può avere costituito già una famiglia, identificata dal suo originario cognome.

Peraltro, detta norma determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti (e non riconoscibili) e figli legittimi e, quindi, ingenera un fondato dubbio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Il figlio naturale non riconosciuto, soprattutto, se maggiore di età, ha lo stesso diritto del figlio legittimo di tutelare il proprio cognome che, se pure non indicativo di un gruppo familiare, è pur sempre identificativo della propria persona e della famiglia eventualmente costituita.

Alla stregua delle suindicate argomentazioni, sussiste il dubbio di costituzionalità del primo comma dell'art. 299 del codice civile perché in contrasto con l'art. 2 della Costituzione e del secondo comma dell'art. 299 del codice civile, in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente procedimento, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 del codice civile, primo comma, nonché del secondo comma del citato articolo, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a Scarpaci Lorenzo ed al procuratore generale, in sede, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Palermo il 16 maggio 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello.

Il Presidente: GIORDANO

Il consigliere relatore: RIZZO

00C0937

N. 473

*Ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Torino
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Moubarak Brahim e Ministero delle finanze*

Lavoro (Controversie in materia di) - Regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura - Mancata previsione dell'applicabilità ai giudizi per la conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900 e 2901 c.c.), nonché per i procedimenti ad essi strettamente funzionali (art. 2905, comma 2, c.c.), nonché per i relativi atti e provvedimenti, ove i giudizi e i procedimenti medesimi siano esperiti al fine di attuazione di crediti di lavoro - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti dei procedimenti riuniti R.G. n. 3381/1999, 3382/1999 e 7169/1999, pendenti tra il sig. Moubarak Brahim e il Ministero delle Finanze, aventi ad oggetto la opposizione avverso gli atti di accertamento di violazione ed irrogazione delle sanzioni relativamente ai tributi per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie (art. 16, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472);

rilevato che gli atti di accertamento di violazione ed irrogazione delle sanzioni sono stati originati dall'omesso versamento da parte del Sig Moubarak Brahim delle imposte di bollo negli atti giudiziari concernenti l'azione revocatoria esercitata dal sig. Moubarak Brahim nei confronti dei signori Cucinotta Massimo, Cucinotta Antonio e Valeri Giulia per recuperare il credito di lavoro nei confronti del sig. Cucinotta Massimo accertato nella misura di L. 35.035.286 con sentenza del pretore di Torino quale giudice del lavoro in data 5 marzo 1998;

rilevato che, a giustificazione dell'omesso assolvimento dell'imposta di bollo, il sig Moubarak Brahim denunciava la lacuna normativa conseguente alla mancata espressa previsione, da parte dell'art. 10 legge 11 agosto 1973 n. 533 (che ha sostituito l'art. unico della legge 2 aprile 1958 n. 319), del regime di esenzione «senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e

natura) per le azioni previste dalla legge quali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900 e 2901 c.c.) nonché i procedimenti ad esse strettamente funzionali (art. 2905, secondo comma c.c.) ove esperite al fine della attuazione dei crediti di lavoro;

rilevato che l'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (che ha sostituito l'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319) così statuisce:

«gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici di lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze e delle ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelle riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950 n. 1018.

le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile»;

rilevato, in particolare, che il sig. Moubarak Brahim evidenzia come la mancata previsione da parte dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973 (che ha sostituito l'art. unico della legge 2 aprile 1958 n. 319) della gratuità dei giudizi instaurati dal creditore di lavoro con l'esercizio delle azioni di conservazione della garanzia patrimoniale e, dunque, dell'azione surrogatoria e revocatoria ordinaria e del sequestro conservativo consentito dall'art. 2905, secondo comma, c.p.c., realizzi una ingiustificata disparità di trattamento tra chi, creditore di lavoro, agisca esecutivamente, magari espropriando un immobile, e chi invece, pur essendo a sua volta creditore di lavoro, sia costretto a «inseguire» il proprio debitore che tenta in ogni modo di frustrare la realizzazione del credito con atti pregiudizievoli di disposizione del proprio patrimonio;

rilevato che il sig. Moubarak Brahim sottolinea come la lacuna normativa si ponga in contrasto con il principio costituzionale di egualianza (art. 3 Cost.), realizzando una ingiustificata disparità di trattamento a fronte di situazioni omogenee sotto il profilo funzionale del ricorso alla tutela giurisdizionale del diritto nascente dal rapporto di lavoro e con il principio costituzionale del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.) risultando certamente più oneroso e difficile per il lavoratore instaurare un giudizio diretto a ricostituire la garanzia patrimoniale pregiudicata dal proprio debitore;

rilevato che, per i suddetti motivi, il sig. Moubarak Brahim ha sollevato, con apposita istanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533 (che ha sostituito l'art. unico della legge 2 aprile 1958 n. 319) nella parte in cui esclude, ovvero non contempla il regime della gratuità e della esenzione «senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura», per i giudizi previsti dalla legge quali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900 e 2901 c.c.) nonché per i procedimenti ad esse strettamente funzionali (art. 2905, comma 2 c.c.), nonché per i relativi atti e provvedimenti, ove i giudizi ed i procedimenti medesimi siano esperiti al fine di attuazione dei crediti di lavoro;

ritenuto che i presenti giudizi riuniti (R.G. nn. 3381/1999, 3382/1999 e 7169/1999) non possano essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata da parte attrice avendo i medesimi ad oggetto l'accertamento della debenza dell'imposta di bollo in un giudizio di revocatoria introdotto per far valere un credito da lavoro;

ritenuto, altresì, che la questione sollevata da parte attrice non appaia manifestamente infondata sia sotto il profilo di disparità di trattamento di situazioni tra loro omogenee sia sotto il profilo della violazione del diritto di azione e di difesa;

ritenuto, pertanto, che debba essere disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché la sospensione del giudizio ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 con ogni altro provvedimento consequenziale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva su istanza di parte, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 8 agosto 1973 n. 533 (che ha sostituito l'art. unico della legge 2 aprile 1958 n. 319) nella parte in cui esclude, ovvero non contempla il regime della gratuità e della esecuzione «senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» per i giudizi previsti dalla legge quali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900 e 2901 c.c.) nonché per i procedimenti ad esse strettamente funzionali (art. 2905, comma 2 c.c.), nonché per i relativi atti e provvedimenti, ove i giudizi ed i procedimenti medesimi siano esperiti al fine di attuazione dei crediti di lavoro, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Dispone la sospensione dei giudizi riuniti (RG. nn. 3381/1999, 3382/1999 e 7169/1999) e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 26 aprile 2000.

Il giudice istruttore: ROSSI

00C0938

N. 474

*Ordinanza emessa il 19 maggio 2000 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Coraci Vincenzo*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, del potere del giudice di decidere sull'ammissibilità della richiesta medesima - Ingustificata parità di trattamento tra imputati - Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Lesione del principio del contraddittorio.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (come modificato dall'art. 56, legge 16 dicembre 1999, n. 479); art. 438 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 101, e 111 della Costituzione, sollevata dal p.m., sentito il difensore.

O s s e r v a

L'imputato Coraci Vincenzo, ha oggi richiesto, ai sensi dell'art. 223, d.lgs n. 51/1998, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, il giudizio abbreviato. Nulla eccepiva il p.m.

Ritiene questo giudice di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 223, d.lgs. n. 51/1998, 56, legge n. 479/1999, 438 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 79, 101 e 111 Cost.

Preliminarmente deve osservarsi che nella specie è applicabile la norma transitoria di cui all'art. 223, d.lgs n. 51/1998, la quale ha esteso la possibilità per l'imputato, nell'ambito dei procedimenti in corso alla data del giugno 1999, di chiedere il rito abbreviato fino all'inizio della istruzione dibattimentale.

Tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 56 della legge n. 479/1999, che ha abrogato l'inciso «acquisito il consenso del pubblico ministero», di tal che anche secondo la suddetta disposizione transitoria, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato senza che il p.m. abbia il diritto di interloquire sulla richiesta.

Del resto è la intera materia ad essere stata modificata dalla legge n. 479/1999 citata, agli artt. 438 e ss. c.p.p., che eliminando dal rito abbreviato la necessità del consenso del pubblico ministero, ha configurato in maniera completamente diversa rispetto alla normativa previgente l'intero istituto.

Ritiene il tribunale che la suddetta normativa introdotta dalla legge n. 479 citata è applicabile anche ai giudizi per i quali l'abbreviato viene richiesto sulla base dell'art. 223 sopracitato, in quanto, trattandosi di norme a prevalente carattere processuale, esse sono estensibili a tutti i procedimenti pendenti, e quindi anche all'attuale processo.

Sulla base di tale presupposto, deve comunque valutarsi la legittimità costituzionale dell'impianto normativo che regola l'attuale giudizio abbreviato in relazione ad alcune norme della Costituzione.

Occorre innanzitutto soffermarsi sul nuovo art. 111 della Costituzione, evidenziandone i principi fondamentali.

Prevede dunque il medesimo art. 111 che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, e che ogni processo si svolte in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale.

Tale disposizione, a parere del tribunale, non può che riguardare qualsiasi fase processuale, in quanto le norme contenute nei successivi commi 4 e 5 regolano, più specificamente, l'applicazione del principio del contraddittorio alle sole fasi in cui viene assunta la prova.

Tale distinzione, evidente alla mera lettura della norma, implica che i principi del rispetto del contraddittorio e della parità delle parti nel processo operano sin dall'inizio del processo medesimo, e che quindi non vi è alcuna fase svincolata dalla loro applicazione concreta.

È quindi conseguenziale ritenere che non può verificarsi nel processo penale alcuna situazione giuridica che consenta il suo regolare svolgimento senza che a ciascuna delle parti sia riconosciuto il diritto ad interloquire.

Tale diritto non può ovviamente essere inteso come mera facoltà formale ad esprimersi, ma deve manifestarsi in modo tale che ad esso possa conseguire efficacia giuridica. In caso contrario il diritto a contraddirre e il principio della parità delle parti resterebbero vuoti di contenuti giuridici concreti, con la conseguenza che la norma dell'art. 111 resterebbe del tutto disattesa e quindi priva di efficacia precettiva.

Nel caso in questione, dalla applicazione dei principi sopra enunciati discendono evidenti e dirette conseguenze.

Non appare infatti conforme alla Costituzione non solo privare il p.m. del diritto a contraddirre le richieste dell'imputato in tema di giudizio abbreviato, ma anche non attribuire alle eventuali contrarie deduzioni dell'organo dell'accusa, una qualsiasi efficacia giuridica immediata, che nel sistema attuale della legge non è dato riscontrare.

L'impianto normativo in vigore evidenzia quindi chiari dubbi di legittimità costituzionale, perché impedisce sia il pieno dispiegarsi del contraddittorio anche nella attuale fase processuale, sia il rispetto del principio della parità delle parti, con ovvia e conseguente rilevanza nel processo in corso.

Un ulteriore argomento inteso a rafforzare le tesi sin qui esposte si rinviene nell'insegnamento della stessa Corte costituzionale, contenuto nella ordinanza 26 febbraio 1998, n. 33, secondo cui la possibilità di adottare il rito abbreviato sulla base delle sole richieste dell'imputato in funzione dei suoi legittimi interessi di difesa, violerebbe i principi fondamentali che regolano il processo penale, intesi essenzialmente alla realizzazione dei superiori interessi della giustizia.

Occorre peraltro osservare, anche in punto di rilevanza, che la possibilità per il p.m. di contraddirre su un piano di parità la richiesta delle parti, conferendo efficacia giuridica alle sue osservazioni eventualmente contrarie alla ammissibilità del rito, dovrebbe comportare le seguenti conseguenze:

1) o al dissenso motivato del p.m. consegue, se fondato, la prosecuzione del processo con il rito ordinario, salva la possibilità per il giudice di riconoscere al termine dello stesso la non congruità delle motivazioni medesime, con conseguente attribuzione dello sconto di pena all'imputato;

2) oppure dovrebbe riconoscersi al giudice la possibilità di pronunciarsi immediatamente, ammettendo o rigettando la richiesta dell'imputato.

Ciò comporterebbe la piena attuazione del principio del contraddittorio nell'ambito di un sistema processuale, come l'attuale, improntato anche al rispetto della piena parità tra le parti, che si svolge davanti a un giudice terzo, al quale non può essere negata la attribuzione del potere di deliberare sulle questioni prospettate dalle parti in contraddittorio tra loro.

Una situazione normativa, come l'attuale, che esclude il giudice dall'assolvimento di indefettibili compiti istituzionali che gli sono propri, viola il principio della giurisdizione e quindi l'art. 101 della Costituzione.

Occorre ancora considerare che il vigente assetto normativo sulla ammissibilità del giudizio abbreviato, introduce un singolare diritto soggettivo assoluto dell'imputato non tanto e non solo alla mera scelta del rito, quanto addirittura al conseguimento di uno sconto di pena.

Ciò in quanto la mancata previsione della possibilità per il p.m. di esprimere il proprio dissenso motivato sulla richiesta, nonché la mancata previsione del potere del giudice di respingere la richiesta medesima, (salvo il limitato caso dell'art. 438 comma 5), unitamente alla impossibilità per il giudice stesso di sanzionare in qualche modo la mancanza dei naturali presupposti del rito speciale, trasformano il diritto processuale dell'imputato alla scelta del rito in un sostanziale diritto del medesimo al conseguimento automatico e irragionevole del beneficio della riduzione di pena.

Peraltro, non appare incongruo rispetto alle considerazioni appena svolte, notare che ai sensi dell'art. 443 c.p.p. al p.m. non è neppure data facoltà di impugnazione della sentenza di condanna, salva la limitata eccezione prevista in caso di modifica del titolo del reato.

Appare a questo punto necessario ricordare che i presupposti logico-giuridici del predetto rito abbreviato si rinvengono, come emerge chiaramente anche dai lavori preparatori del codice di procedura vigente, nella sostanziale abbreviazione dei tempi processuali in conseguenza del mancato svolgimento della istruttoria dibattimentale (come nel caso in questione), o della intera fase dibattimentale: è proprio al fine di realizzare tale esigenza che il legislatore ha riconosciuto uno sconto di pena al soggetto richiedente.

Secondo la normativa attuale invece, tale rito rimane del tutto svincolato dai presupposti sopra indicati, in quanto qualora il giudice ritiene necessario procedere ad una qualche integrazione probatoria (ove non ritenga di poter decidere allo stato degli atti), ha comunque l'obbligo di applicare la diminuente del rito, malgrado risultino evidentemente disattese le ragioni di speditezza ed economia alla base dell'istituto.

Sulla scorta di tali ultime osservazioni, deve ritenersi che la attuale normativa sul giudizio abbreviato viola anche il principio enunciato dall'art. 97 della Costituzione, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (nella quale deve ovviamente ricomprendersi anche quella giudiziaria), poiché comporta la attribuzione agli imputati di vantaggi significativi, ma ingiustificati, in quanto non sempre consequenti alla realizzazione dei fini ai quali dovrebbero essere preordinati.

Nè può tacersi che l'attuale sistema prevede la attribuzione di tali vantaggi a tutti gli imputati che fanno richiesta del rito, senza che sia consentito distinguere tra coloro i quali hanno effettivamente contribuito alla riduzione sostanziale dei tempi processuali — quando la richiesta non sia subordinata ad integrazione probatoria, né il giudice ritenga d'ufficio di acquire ulteriori elementi — e coloro che invece, pur optando per tale rito, hanno dato causa alla dilatazione dei suoi naturali tempi processuali, laddove si renda necessaria *ex officio* una integrazione probatoria, che a seconda dei casi, può presentarsi complessa e quindi particolarmente laboriosa. Tutto ciò sembra essere in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione.

Inoltre, come statuito dalla Corte nella ordinanza citata n. 33/1998, l'attuale situazione normativa determina evidenti disarmonie nel sistema processuale, posto che alla perdita del p.m. della possibilità di interloquire sulla scelta del rito, non si accompagna neppure una nuova disciplina sull'esercizio del diritto alla prova (il p.m. non ha facoltà di chiedere integrazioni probatorie di iniziativa), e neppure una modifica estensiva delle attuali limitazioni alla facoltà di impugnare.

Tutto ciò implica una nuova violazione dell'art. 111 della Costituzione, sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio nonché di quello della parità delle parti in tutte le fasi processuali.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza nel presente processo;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 come modificato dall'art. 56 legge n. 479/1999, nonché dell'art. 438 c.p.p., nella parte in cui non prevedono il diritto del p.m. di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, e nella parte in cui non prevedono autonomo potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta medesima, per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato indicato nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Manda la cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 19 maggio 2000.

Il giudice: MARADEI

00C0939

N. 475

*Ordinanza emessa il 20 maggio 2000 dal tribunale di Castrovilliari
nel procedimento civile vertente tra Laino Lucia e Ministero del Tesoro ed altro*

Procedimento civile - Competenza per territorio - Regola del foro erariale inderogabile - Applicazione, a seguito della riforma ordinamentale attuata dal d.lgs. n. 51/1998 e alla conseguente soppressione dell'ufficio giudiziario del Pretore, a decorrere dal 2 giugno 1999 in base a quanto previsto dall'art. 1 legge n. 188/1998, anche ai giudizi di primo grado già di competenza pretorile - Mancata previsione, come stabilito dal regime previgente, dell'applicazione delle norme ordinarie sulla competenza (foro dell'attore) nei giudizi di primo grado aventi ad oggetto prestazioni di assistenza sociale obbligatoria - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti non residenti nel luogo dove ha sede il foro erariale, nonché delle controversie previdenziali rispetto alle controversie di lavoro - Incidenza sul diritto di azione, di difesa e sulla garanzia previdenziale.

- Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva che precede ed all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa;

O S S E R V A

Con ricorso depositato il 4 giugno 1999, Laino Lucia, residente in Trebisacce, adiva il giudice del lavoro presso il tribunale di Castrovilliari affinché, in contraddittorio con il Ministero del tesoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — I.N.P.S., venisse accertato il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento ex legge 11 febbraio 1980 n. 18 e l'ente previdenziale venisse condannato al pagamento delle corrispondenti prestazioni economiche, incrementate di accessori di legge e spese di lite, assumendo di essere affetta da patologie comportanti totale invalidità e impossibilità di autonomamente deambulare ovvero di compiere autonomamente

gli atti quotidiani di vita e che le risultanze delle verifiche sanitarie espletate nella competente sede amministrativa — alla cui stregua era stata reputata solamente affetta da un grado di legale invalidità in misura corrispondente al 100% della complessiva capacità di lavoro — dovevano reputarsi erronee.

Si costituiva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — I.N.P.S. deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso del quale auspicava il rigetto.

Resisteva, altresì, il Ministero del tesoro che, nella propria memoria difensiva, eccepiva l'improcedibilità della domanda, l'incompetenza territoriale di questo giudice, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'avversa istanza della quale postulava il rigetto.

Al fine di poter validamente deliberare in merito alla proposta eccezione pregiudiziale di rito e, in particolare, in ordine alla sua idoneità, ai sensi dell'art. 420 comma quarto c.p.c. a definire il giudizio, la causa veniva ritenuta a riserva che viene quindi sciolta con la pronunzia della presente ordinanza.

Preliminariamente va esclusa la sussistenza della ragione di improcedibilità del ricorso per come eccepita dal resistente Ministero del tesoro per essere stata fornita adeguata prova documentale, da parte della ricorrente, della proposizione — antecedentemente al deposito della domanda giudiziale — del gravame amministrativo avverso le non condivise risultanze della visita sanitaria esplicata dalla «commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo» di Trebisacce.

Ciò posto, è d'uopo premettere che l'esame della dedotta eccezione di incompetenza territoriale presuppone alcune considerazioni preliminari.

Nella materia relativa ai trattamenti economici di assistenza sociale obbligatoria apprestati per gli invalidi civili, la vigente disciplina normativa — applicabile *ratione temporis* alla fattispecie dedotta in giudizio per essere il ricorso introduttivo della presente lite stato proposto successivamente al 19 settembre 1998 — e, nella specie, l'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ha attribuito all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la funzione di erogazione delle relative prestazioni economiche costituendo, all'uopo, presso il detto ente, un relativo «fondo di gestione».

L'art. 3 del richiamato disposto normativo conferisce, poi, *expressis verbis* e coerentemente con tale compito istituzionale, all'Istituto previdenziale la legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto la «concessione delle prestazioni e dei servizi» in *objecta materia*.

La medesima norma da ultimo richiamata ha, altresì, cura di specificare che nel rinnovato sistema di legge trova conferma «il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici» che aveva avuto iniziale enunciazione programmatica nell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, successiva attuazione nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, riaffermazione nel riportato art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e la cui portata precettiva conduce ad ascrivere in capo al Ministero del tesoro la posizione di contraddittore processuale nelle controversie aventi ad oggetto la verifica dei requisiti (sanitario e/o economici) normativamente stabiliti per la fruibilità di provvidenze assistenziali in favore di invalidi civili nel mentre in capo all'Istituto Previdenziale residua la sola competenza (già propria del Ministero dell'interno) relativa all'erogazione dei corrispondenti emolumenti economici e che si pone logicamente e cronologicamente successiva all'accertamento relativo alla sussistenza dei presupposti di legge che si pongono quale fatto costitutivo della corrispondente pretesa di prestazione a contenuto pecuniario al cui adempimento è tenuto l'ente previdenziale.

La tematica sin qui sommariamente riportata è stata adeguatamente esaminata — sia pure con temporale riferimento alla disciplina introdotta dal d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 — nei sensi dinanzi patrocinati dalla Corte di legittimità nella sentenza del 14 luglio 1998 n. 6894 e trova ulteriore conferma, a livello legislativo, nell'art. 37 comma 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 che conferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la legittimazione passiva «nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca» adottati dalla detta, autorità governativa, *id est* nelle cause oggettivamente incentrate sugli esiti delle verifiche sanitarie espletate in sede amministrativa.

Dai riportati dati normativi è consentito ricavare il principio che, nelle controversie in materia di invalidità civile promosse successivamente alla data del 19 settembre 1998 e tendenti ad ottenere il giudiziale riconoscimento del diritto alla percezione dei relativi trattamenti assistenziali — previa verifica della sussistenza del requisito sanitario invalidante — in uso all'erogazione dei relativi emolumenti economici (quali quella pendente *sub iudice*),

in forza della previsione contenuta nell'art. 130 del d.lgs. n. 112/1998 va reputata sussistente situazione di litisconsorzio necessario (quanto meno di natura c.d. processuale) tra Ministero del tesoro ed Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per essere il primo istituzionalmente competente in ordine ai detti accertamenti sanitari e per essere ascritta al secondo la funzione di elargizione delle relative provvidenze economiche.

Tale conclusione, inherente alla plurisoggettività del processo, trova ulteriore argomentazione di corroboro nella considerazione, fatta propria sia da parte della dottrina che da alcune pronunce giurisprudenziali (v. Cass. 14 gennaio 1988 n. 240), relative alla c.d. unitarietà della pretesa assistenziale, quale diretta ed immediata conseguenza della necessaria patrimonialità del relativo diritto e della conseguente inammissibilità dell'eventuale istanza giudiziale volta al riconoscimento del mero requisito sanitario necessario per la fruizione delle corrispondenti prestazioni che, qualora non fosse correlata alla concomitante richiesta di conseguimento dei relativi benefici pecuniari, si presenterebbe carente della condizione dell'azione dell'interesse ad agire per essere essa, in via immediata, volta ad acclarare un mero stato di fatto (quale, per l'appunto, l'eventuale menomazione psico — fisica) e non già un diritto che, in base a quanto dinanzi premesso ed in ragione del suo ineludibile aspetto patrimoniale, può trovare giudiziale protezione solamente attraverso l'ordine di elargizione delle dovute prestazioni economiche.

Peraltro, la necessaria presenza in giudizio sia dell'amministrazione del, tesoro che dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale trova ulteriore ragione giustificativa nell'opportunità di consentire che al procedimento giurisdizionale sfociante nella pronuncia relativa alla sussistenza del requisito sanitario (quand'anche ne venisse ammessa la sua concettuale autonomia con riferimento alla fase succedanea di pagamento delle conseguenti prestazioni pecuniarie) partecipi anche il soggetto nei cui confronti la stessa dovrebbe, poi, essere fatta valere, in sede di richiesta di pagamento.

Ai fini che interessano la questione che verrà di seguito prospettata, peraltro, qualora volesse ammettersi l'autonomia, in sede giurisdizionale, delle due fasi (rispettivamente di accertamento dello stato di minorazione e di conseguimento delle relative provvidenze) ciò non varrebbe a spostare i termini della stessa dovendosi comunque richiedere, nella prima delle fasi giurisdizionali richiamate, la presenza in giudizio del Ministero del tesoro competente per la «fase dell'accertamento sanitario».

Ciò posto, l'applicazione degli artt. 25 c.p.c. e 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 induce a reputare astrattamente profilabile l'incompetenza territoriale di questo giudice a statuire sulla domanda per come eccepito dal convenuto Ministero del tesoro atteso che la sua cognizione dovrebbe reputarsi ascrivibile in capo al giudice del lavoro presso il tribunale di Catanzaro per avere ivi sede l'ufficio distrettuale dell'avvocatura dello Stato ricompreso nel distretto di Corte d'appello di Catanzaro al cui interno trovasi il circondario di questo, tribunale in luogo di questo, giudicante la cui individuazione avviene in applicazione dell'art. 444 c.p.c. quale «giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore».

La vigenza, anche in detta materia ed in luogo del criterio «speciale» dettato per le controversie in materia previdenziale dall'art. 444 c.p.c., della riportata norma per l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente *ratione territorii* trova conferma nella chiara lettera dell'art. 6 del citato r.d. n. 1611/1933 che, anche nell'ipotesi di processo plurisoggettivo, radica dinanzi al, giudice del c.d. foro erariale la cognizione delle controversie altriamenti proponibili dinanzi a diverso giudice in applicazione di differenti regole di competenza (cfr. per analogia fat-tispecie Cass. 5 dicembre 1998 n. 12323) in tal guisa conferendo a tale regola prevalenza assoluta ad eccezione delle sole deroghe espressamente previste dal successivo articolo 7.

In ordine a dette esclusioni e con espresso riferimento alla presente vicenda processuale, il disposto normativo da ultimo richiamato stabiliva che «le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato, per i giudizi dinanzi ai pretori» la riforma ordinamentale attuata dal d.lgs. 19 gennaio 1998 n. 51 e la conseguente soppressione dell'ufficio giudiziario del pretore (per quanto sancito dal relativo art. 1, la cui data di iniziale vigenza va temporalmente collocata, in base a quanto previsto dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188, al 2 giugno 1999) ha comportato il totale esautoramento del contenuto dell'eccezione al foro della pubblica amministrazione con conseguente espansione del principio espresso dall'art. 6 r.d. n. 1611/1933 anche per i giudizi di primo grado già di competenza pretorile (quali quelli in materia di assistenza obbligatoria) che dovranno avere, pertanto, rituale svolgimento dinanzi al tribunale del foro erariale.

Posta nei prospettati termini, ritiene questo giudice che l'art. 7 del r.d. n. 1611/1933, letto alla luce delle richiamate innovazioni legislative, si presti a censure di illegittimità costituzionale laddove non esclude dalla por-

tata precettiva del precedente art. 6 i giudizi di primo grado in materia di assistenza sociale obbligatoria che hanno svolgimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, per contrarietà agli artt. 3, 24 e 38 della legge fondamentale.

Va premesso che la prospettanda questione acquista primario ed ineludibile rilievo ai fini della definizione della presente vicenda processuale atteso che la sola eventuale caducazione della norma della quale viene paven-tata l'illegittimità condurrebbe ad affermare la competenza territoriale di questo, giudice a statuire sulla proposta istanza di tutela nel mentre, in contraria evenienza, il procedimento dovrebbe arrestarsi ad una pronunzia in rito ai sensi dell'art. 428 c.p.c. con rimessione della controversia al giudice del lavoro presso il tribunale di Catanzaro in applicazione degli artt. 25 c.p.c. e 6 r.d. n. 1611/1933.

Non è superfluo rilevare che, nella presente fattispecie, non può trovare applicazione il disposto riportato al sesto comma del novellato art. 413 c.p.c. ad opera dell'art. 40 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e che esclude l'applicazione della regola di determinazione della competenza del foro erariale nelle controversie di lavoro in cui sia parte una amministrazione dello Stato trattandosi di norma dettata esclusivamente per i procedimenti aventi ad oggetto tali rapporti e che non può essere trasposta nel rito previdenziale in forza del rinvio recettizio contenuto nell'art. 442 primo comma c.p.c. alle «disposizioni di cui al capo primo» del titolo quarto del libro secondo del codice processuale ove essa è inserita atteso che, in applicazione del generale principio di specialità, tale disciplina di carattere generale trova limite ostativo alla sua applicabilità qualora sia stata prevista una norma *ad hoc* (quale quella relativa alla competenza territoriale ex art. 444 c.p.c.) che esclude il ricorso e il riferimento alla normativa residuale.

In ordine al parametro della «non manifesta infondatezza» va osservato che l'art. 38 della Costituzione san-cisce il diritto del cittadino alla fruizione di prestazioni poste a carico del c.d. stato sociale qualora versi in situazioni tali da precludergli — in conseguenza di situazioni di menomazione psico-fisica, di inidoneità al lavoro e/o di carenza di mezzi di sussistenza — l'adempimento delle ordinarie esigenze esistenziali, diritto che qualora non trovi riconoscimento nelle competenti sedi amministrative, impone il ricorso all'autorità giudiziaria in esplica-zione della facoltà riconosciuta dall'art. 24 del medesimo testo costituzionale.

Affinché tale diritto non si riduca ad una mera enunciazione formale ma si traduca in concreta possibilità di tutela giudiziale è necessario che vengano stabilite forme di suo esercizio prive di ostacoli e limitazioni che, a loro volta, non trovino giustificazione in ulteriori e distinti interessi meritevoli di analoga o superiore protezione.

Orbene, è indubbio che la deroga normativamente prevista dal legislatore del 1933 e confermata anche nel vigente codice di rito civile all'art. 25 sia rispondente alla salvaguardia di esigenze che trovano radicamento nella Carta Costituzionale per come analiticamente individuate nella pronunzia della Corte della Consulta del 22 dicembre 1964 n. 118 e concretantesi, in particolare, nella necessità di ridurre i costi del contenzioso giudizia-rio che interessa, quale parte processuale, una pubblica amministrazione mercè la concentrazione delle relative controversie giudiziarie in fori presso i quali, in ragione della concomitante presenza degli uffici dell'avvocatura dello Stato, la difesa pubblica può essere più agevolmente esercitata sì da consentire, nel contempo, anche la spe-cializzazione dei relativi giudici.

Ciò che, tuttavia, s'impone nella presente sede è essenzialmente uno scrutinio comparativo tra le evidenziate necessità e quelle aventi analoga rilevanza primaria e riferibili al soggetto potenziale fruitore di prestazioni di assistenza pubblica che rischiano di trovare pregiudizio nella richiamata deroga processuale sì da poterne derivare al suo esito, in ipotesi ed in via alternativa, la sua compatibilità con il sistema dei valori fatto proprio dalla Carta Costituzionale ovvero la sua contrarietà e pervenire, in tale evenienza, alle doverose pronunzie.

Non si può, invero, omettere o trascurare di considerare che il giudizio di primo grado in materia previdenziale e assistenziale è ontologicamente connotato da attività di istruzione e acquisizione probatoria per il cui utile e valido esperimento si rende indispensabile la presenza personale della parte ricorrente che aspira al giudiziale riconoscimento del beneficio, attività che si concretizza precipuamente nell'espletamento giudiziale, eventualmente a mezzo di ausiliari, di accertamenti fattuali per lo più di natura medica, volti al riscontro delle reali con-dizioni fisio-psichiche dell'invalido onde accertarne l'effettivo stato ed eventuale grado di legale menomazione della capacità di lavoro.

Trattasi, in particolare, di riscontri inerenti a soggetti che, per definizione, non sono in grado, totalmente ovvero parzialmente, di deambulare o di liberamente ed autonomamente determinarsi e che si trovano in situa-zioni reddituali per lo più precarie sì da richiedere l'intervento dell'organizzazione pubblica al fine di poter ade-

guatamente far fronte alla propria condizione di disagio fisico e/o sociale e per i quali la vicinanza al luogo di propria residenza dell'autorità giudiziaria da adire al fine di trovare riconoscimento alle proprie legittime pretese che non hanno trovato accoglimento e soddisfacimento nelle competenti sedi amministrative — in base a quanto coerentemente previsto in linea generale dall'art. 444 c.p.c. — si pone come ineludibile al fine di rendere concreto ed effettivo il diritto sia alla tutela giurisdizionale che all'assistenza pubblica per come dichiaratamente riconosciuto dai richiamati disposti della Costituzione.

Se, pertanto, nei confronti della generalità dei cittadini i principi del «foro erariale» non importano pregiudizio ovvero compromissioni di diritti loro costituzionalmente riconosciuti (in base a quanto ritenuto da codesta Corte nella già richiamata decisione n. 118/1964) sostanzialmente differente si presenta la situazione relativa ai possibili fruitori di assistenza sociale obbligatoria per i quali la ingiustificata prevalenza che venisse conferita alle necessità pubblicistiche sottese alla norma riportata nell'art. 7 r.d. n. 1633/1911 potrebbe importare documento di loro inderogabili esigenze e bisogni in conseguenza dei più gravosi oneri derivanti dall'affrontare un giudizio in luoghi distanti da quello di abituale residenza.

Giova rilevare che il previgente sistema normativo si presentava come logico e coerente contemporamento di tali contrapposte necessità.

L'art. 7 r.d. n. 1611/1933, nella formulazione vigente anteriormente alla sua implicita modificazione conseguente all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.lgs. n. 51/1998, escludeva l'applicabilità delle norme del foro erariale proprio per i giudizi di competenza pretorile, ufficio giudiziario al quale la legge 11 agosto 1973 n. 533 devolveva la cognizione, in primo grado, delle controversie in materia di assistenza obbligatoria determinandone, in particolare, all'art. 1 (che interveniva a modifica dell'art. 444 c.p.c.) la relativa competenza territoriale con riferimento al pretore del lavoro sedente nel «capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore» e ciò proprio al fine di garantire all'assicurato il pieno ed effettivo esercizio delle proprie pretese giustiziali necessarie per il godimento del diritto «al mantenimento e all'assistenza sociale» e al conseguimento degli indispensabili mezzi di sussistenza per far fronte alle ordinarie esigenze di vita per il caso di invalidità.

La rilevata inapplicabilità della originaria formulazione della norma per effetto delle modifiche ordinamentali (che obbliga l'interprete alla sua lettura ed applicazione nel senso di ritenere assoggettata alla regola del foro erariale *ex art. 6 r.d. n. 1611/1933* ogni tipo di controversia in primo grado di spettanza del, giudice ordinario nella quale sia interessata la pubblica amministrazione e ad eccezione di quelle previste dal richiamato art. 413 quinto comma c.p.c.) impone la verifica di compatibilità che viene sollecitata con la presente ordinanza.

Non è superfluo aggiungere che il, giudice di legittimità, con la sentenza del 30 gennaio 1998 n. 7785, aveva ritenuto la conciliabilità del foro dell'amministrazione con le regole di competenza del processo del lavoro (che era stato denunciato di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione) proprio in considerazione del fatto che, nel sistema previgente al 2 giugno 1999, essendo comunque garantita al lavoratore, nel giudizio pretorile di primo grado, la «vicinanza al luogo ove si svolge il processo» sì da assicurargli la agevole presenza personale e la «raccolta delle prove» le dette esigenze non potevano reputarsi analogamente sussistenti con riferimento al giudizio di secondo grado (per il quale solo, poiché avente svolgimento dinanzi al tribunale, poteva trovare utilizzo lo spostamento di competenza territoriale sancito dall'art. 6 del r.d. n. 1611/1933) atteso che, nel processo d'appello, non trovano ordinario e necessario intervento né la presenza personale delle parti, né l'attività di istruzione probatoria di tal chè, per la fase di gravame, potevano trovare compiuta salvaguardia i bisogni sotesti alla regola del foro erariale.

Nel mutato sistema ordinamentale, osserva questo giudice, e con riferimento alle già evidenziate necessità processuali proprie del giudizio in materia di assistenza pubblica, le richiamate argomentazioni che avevano portato il giudice della nomofilachia a ritenere manifestamente infondata la prospettata questione di incostituzionalità (sia pure con riferimento al parallelo rito del lavoro e tuttavia immediatamente rapportabili *mutatis mutandis* — attesa la sostanziale omogeneità — anche al processo previdenziale) emergono nuovamente sotto diversa prospettiva ad apportano ulteriori ragioni alla ritenuta non manifesta infondatezza della incostituzionalità dell'art. 7 del r.d. n. 1611/1933 nella parte in cui non esclude, dalla deroga da esso operata al precedente art. 6, i giudizi in primo grado in materia di assistenza sociale obbligatoria.

Non può, poi, non sottolinearsi come il rappresentato sistema normativo contrasti con il principio di ragionevolezza, corollario del più generale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e costituente limite primario alla discrezionalità legislativa.

La portata precettiva di tali disposti, per come interpretati dalla dottrina costituzionalista e dalla giurisprudenza di codesta Corte, consente al legislatore ordinario di prevedere discipline differenziate in relazione ai soggetti, alle fattispecie ed alle circostanze purché le differenziazioni in tal guisa introdotte trovino, a loro volta, giustificazione in ragioni obiettive ovvero nell'esigenza di soddisfare specifiche finalità poste dalla Costituzione e che rivestano prevalenza rispetto agli interessi aventi analoga rilevanza fondamentale e che rischiano di trovare pregiudizio nel trattamento differenziato.

Atteso che, nella materia in esame, la regola, costituente criterio generale ed ordinario di individuazione del giudice territorialmente competente nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni di natura previdenziale o assistenziale e rispondente, in forza delle considerazioni dinanzi espresse, alle rappresentanti esigenze costituzionali, risulta essere l'art. 444 del codice di rito civile, tale disposto normativo funge da *tertium comparationis* per utilmente operare lo scrutinio relativo alla ragionevolezza della deroga che viene ad esso apprestata dagli artt. 6 e 7 R.D. n. 16311/1933 con riferimento agli indicati parametri della legge fondamentale.

Non troverebbe, infine, sotto tale prospettiva, fondamento alcuno il distinto trattamento riservato, invece, al soggetto invalido potenziale fruitore di prestazioni previdenziali ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222 per il quale, essendo l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'unico soggetto istituzionalmente deputato sia all'accertamento dei requisiti (sanitari e contributivi) necessari per accedere alle relative prestazioni pensionistiche, sia al pagamento delle corrispondenti prestazioni pecuniarie, la competenza *ratione territorii* dell'autorità giudiziaria alla quale l'assicurato deve fare riferimento qualora non consegua la prestazione in via amministrativa viene a determinarsi (non trattandosi di amministrazione dello Stato) in base all'art. 444 c.p.c. nel mentre per l'aspirante a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria — e versante in analoga situazione di disagio psico-fisico — tale regola, del tutto congrua in raffronto alla propria situazione di bisogno, non può avere applicazione.

La disparità di trattamento appare ancor più ingiustificata se si pone mente alla circostanza che, nella valutazione del legislatore, l'invalido potenziale fruitore di prestazione assistenziale dovrebbe godere di maggior *favor* nei confronti dell'omologo potenziale fruitore di prestazione previdenziale per avere, quest'ultimo, avuto, antecedentemente al raggiungimento della condizione legalmente invalidante, una capacità reddituale e (corrispondentemente) contributiva della quale se ne prescinde invece, per il primo.

P. Q.M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 per violazione degli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'applicazione delle norme ordinarie di competenza nei giudizi di primo grado aventi ad oggetto prestazioni di assistenza sociale obbligatoria;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione del presente provvedimento alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione dello stesso al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria.

Castrovilliari, addì 20 maggio 2000.

Il giudice del lavoro: TEDESCHI

00C0940

N. 476

*Ordinanza emessa il 29 maggio 2000 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Zerletti Maria Grazia e Walentowicz Halina*

Procedimento civile - Procedimento per convalida di sfratto - Intimazione di sfratto per il rilascio di immobile di servizio - Competenza della Sezione ordinaria del tribunale anziché della Sezione lavoro - Disparità di trattamento tra lavoratori convenuti dinanzi al giudice ordinario anziché al giudice del lavoro, con possibile erronea estromissione, in base a provvedimento inoppugnabile ed immediatamente esecutivo, dalla legittima detenzione dell'immobile da essi occupato in funzione della loro attività subordinata - Violazione del principio del giudice naturale.

- Cod. proc. civ., art. 659.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti;

O S S E R V A

Zerletti Maria Grazia, proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via Ostia n. 16, sc. C, int. A, ha intimato a Walentowicz Halina lo sfratto *ex art. 659 c.p.c.* sul rilievo che il rapporto di lavoro dipendente che legava costei a Zerletti Natalina, precedente detentrice dell'immobile, era ormai cessato.

La Walentowicz si è opposta alla convalida deducendo tra l'altro che il detto rapporto di lavoro intercorreva anche con l'intimante e non era cessato affatto (avendo essa tempestivamente impugnato il licenziamento senza preavviso intimatole proprio da essa Zerletti Maria Grazia).

Stante la eccepita sussistenza di un rapporto di lavoro *inter partes* e ritenendo comunque dedotta dalla intimante un'ipotesi di inadempimento della prestatrice d'opera per il mancato rilascio dell'immobile (inadempimento che di per sé dà luogo ad una controversia di lavoro, tanto che, pacificamente, per la fase di merito è riconosciuta la competenza del giudice del lavoro), questo giudice ha rimesso la causa al presidente del tribunale per l'assegnazione alla competente sezione di lavoro.

Il giudice del lavoro, con provvedimento del 21 febbraio 2000, ha però declinato per la presente fase, la propria competenza affermando l'autonomia del procedimento per convalida di sfratto, anche in caso di intimazione *ex art. 659 c.p.c.*, e la conseguente necessità della trattazione da parte di una sezione ordinaria di questo tribunale.

La causa è stata quindi restituita a questo giudice dal delegato del presidente del tribunale, il quale ha affermato espressamente di dovere e volere così risolvere il «contrasto» fra questa VI sezione e la sezione lavoro.

Siffatta decisione, che formalmente afferma la competenza di questa VI sezione in ordine alla presente causa (e, per l'avvenire, a quelle di identico oggetto), provenendo dall'organo a ciò preposto all'interno dell'ufficio, è vincolante.

Ma, così interpretato, il disposto dell'art. 659 c.p.c. viene a trovarsi in contrasto con il precezzo costituzionale secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione); e viola anche il principio di egualianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

Ciò in quanto la presente causa, che ha palesemente per oggetto un rapporto di lavoro (onde è compresa fra quelle di cui all'art. 409 c.p.c.), dovrebbe essere trattata da un giudice diverso da quello stabilito dall'art. 413 c.p.c., sol perché introdotta con una intimazione di sfratto e contestuale citazione, anziché con l'ordinario ricorso.

Circa la struttura del procedimento per convalida delineato dagli artt. 657 segg. c.p.c., occorre poi rilevare quanto segue:

tale procedimento è articolato in due fasi, la prima delle quali, necessaria, a cognizione sommaria, presenta bensì carattere di autonomia rispetto a quella successiva ed eventuale, a cognizione piena di merito, ma

non può ritenersi del tutto a sè stante, avulsa dall'altra fase (così come avviene per il decreto ingiuntivo). Esiste infatti un preciso collegamento fra di esse, dato che, in caso di opposizione dell'intimato, il giudizio «prosegue» (art. 667 c.p.c.) e nella fase di merito vanno esaminate le eccezioni del predetto (art. 665 c.p.c.).

Trattandosi di un giudizio sostanzialmente unitario, non può sostenersi fondatamente la competenza di due giudici diversi: di un giudice «ordinario» per la fase monitoria e, per l'eventuale prosieguo, di quello, specializzato, del lavoro.

Nemmeno può sostenersi che, in difetto di opposizione dell'intimato, la cognizione del giudice del lavoro sarebbe superflua, dovendo l'intimazione essere convalidata *de plano*. In realtà, il giudice della convalida è pur sempre tenuto ad accettare la sussistenza dei presupposti per l'emanando provvedimento e, in materia di rapporti di lavoro, solo il giudice specializzato è ritenuto dal legislatore in grado di eseguire ogni opportuno accertamento e relativa valutazione.

E ben potrebbe convalidare l'intimazione di sfratto lo stesso giudice del lavoro, ove investito dell'incombente che non contrasta con le sue attribuzioni né con il rito speciale previsto per le controversie davanti a lui, posto che quel rito (che si applica pure nelle ipotesi di locazione) va applicato solo nella successiva fase di merito (art. 667 c.p.c.).

Ma anche a voler prescindere da ciò, non può non rilevarsi come, al momento della iscrizione della causa a ruolo e della designazione del giudice, non possa certo escludersi l'opposizione dell'intimato, per cui si rende necessaria sin dall'inizio la cognizione del giudice specializzato.

Infatti, l'opposizione impedisce la convalida e rende inevitabile il passaggio alla fase di merito: prima della trasformazione del rito, però, il giudice della fase monitoria deve decidere se pronunciare o no l'ordinanza di rilascio (art. 665 c.p.c.).

Quel giudice non può limitarsi a prendere atto della opposizione, rimettendo le parti avanti alla «sezione lavoro»: non può rinunciare a priori alla pronuncia della menzionata ordinanza di rilascio, né può pronunciarla sconfinando in una materia riservata al giudice specializzato.

Se omettesse la pronuncia dell'ordinanza sol per evitare di addentrarsi nella predetta, complessa e delicata materia, violerebbe il diritto dell'intimante ad un provvedimento di rilascio immediato; per converso, lederebbe i diritti dell'intimato, ove dovesse ritenere infondata la opposizione del medesimo per una soggettiva interpretazione ed applicazione della particolare normativa del lavoro.

Nella specie, l'intimata ha eccepito la sussistenza attuale del rapporto di lavoro proprio con l'intimante, per l'intervenuta impugnazione del licenziamento: orbene, in nessun modo questo giudice «ordinario» potrebbe decidere se l'opposizione sia fondata o no, se l'intimante sia o no parte del dedotto rapporto di lavoro, senza sconfignare in una materia espressamente sottratta alla sua competenza.

Sempre, in caso di opposizione, in materia come quella in argomento, il giudice della convalida deve valutare se vi sia o no un inadempimento del lavoratore (*ex-lavoratore*) nel rilascio cui era obbligato in forza del contratto di lavoro; se i motivi della opposizione investano un aspetto del rapporto di lavoro precedente; se l'*ex* lavoratore intimato abbia o no diritto di ritenzione dell'immobile (come talvolta è stato sostenuto) in relazione al contenuto del suo particolare contratto.

Orbene, è evidente che tutti gli accertamenti e le valutazioni anzidette non possono essere attribuiti ad altro giudice che non sia quello appositamente costituito dal legislatore (art. 413 c.p.c.) proprio per la cognizione di tutte le controversie di cui all'art. 409 c.p.c.

Deve quindi ribadirsi che l'art. 659 c.p.c., interpretato nel senso che sia possibile l'assegnazione di quelle cause al magistrato di una sezione ordinaria del tribunale, viola il disposto dell'art. 25 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale precostituito per legge (nella specie, appunto, il giudice del lavoro).

Anche il disposto dell'art. 3 della Costituzione resta vulnerato, derivandone una disparità fra i lavoratori convenuti che, nel caso di sfratto, potrebbero essere penalizzati dalla mancanza di specializzazione del giudice ordinario (il quale potrebbe erroneamente ma irreparabilmente estrometterli — con provvedimento inoppugnabile ed immediatamente esecutivo — dalla legittima detenzione dell'immobile da essi occupato in funzione della loro attività subordinata), rispetto a quelli che, in un giudizio davanti al giudice specializzato, sarebbero pienamente tutelati.

Ritiene pertanto questo giudice di sollevare di ufficio questione di legittimità costituzionale del citato art. 659 c.p.c., in relazione agli artt. 409, 413 c.p.c., contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non prevede (espressamente) che anche le cause di lavoro introdotte con intimazione di sfratto per il rilascio dell'immobile di servizio debbano essere trattate sin dall'inizio e decise anche nella fase monitoria dal loro giudice naturale, il giudice del lavoro.

La detta questione è rilevante nella specie, poiché, se fosse accolta, le eccezioni dell'intimata, ai fini della pronuncia o del diniego della ordinanza di rilascio, espressamente chiesta dall'intimante, verrebbero deliberate dal giudice naturale della controversia, il giudice del lavoro, anziché dal giudice non specializzato di questa sezione ordinaria del tribunale, designato in modo vincolante per tale incombente.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale dell'art. 659 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente che anche le cause di lavoro introdotte con intimazione di sfratto per il rilascio dell'immobile di servizio debbano essere trattate sin dall'inizio e decise anche nella fase monitoria dal loro giudice naturale, il giudice del lavoro.

Dispone sospendersi il presente giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si comunichi anche alle parti ed al presidente di questo tribunale.

Roma, addì 29 maggio 2000.

Il giudice: ETTARI

00C0941

N. 477

*Ordinanza emessa il 23 maggio 2000 dal tribunale di Treviso
nel procedimento tra I.N.P.S. e Santin Angela*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di egualianza e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 22 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa da I.N.P.S. contro Santin Angela, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato il 18 maggio 1995 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 90/1995 del pretore di Treviso che ha dichiarato sussistere il diritto di Santin Angela a percepire l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità nei limiti della prescrizione decennale, fino al 30 settembre 1983, ed a conservare tale trat-

tamento anche successivamente a tale data e sino al riassorbimento conseguente alla perequazione della pensione base, condannando l'Istituto a corrispondere alla pensionata le relative somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. L'I.N.P.S. lamentava l'errata interpretazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 6 della legge n. 166/1991 e rilevava la non debenza del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, *ex art.* 16, legge n. 412/1991, chiedendo la totale riforma dell'impugnata sentenza con rigetto del ricorso.

Santin Angela — ritualmente costituitasi —, chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale sulla pronuncia relativa alle spese di primo grado, dal pretore interamente compensate tra le parti.

L'I.N.P.S., in corso di causa, chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998.

Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182, legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998, presentino profili d'incostituzionalità con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze 103/1995 e 143/1987) ha sancito la legittimità di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando «tale previsione è coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici *a quibus*».

La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto già sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalità di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualità: art. 1, comma 181, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis, legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182, legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1, legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36, comma 5, legge n. 448/1998).

Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversità di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione;

art. 24, poiché è vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (ciò che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi — in via amministrativa — dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) già dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa;

art. 38, in quanto sono compresi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.

Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicché la questione di legittimità appare rilevante, oltretutto non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 181 e 182 delle legge 22 dicembre 1996, n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Treviso, addì 23 maggio 2000.

Il Presidente: SCHIAVON

00C0942

N. 478

*Ordinanza emessa il 23 maggio 2000 dal tribunale di Treviso
nel procedimento civile tra I.N.P.S. e Perencin Regina*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di egualianza e sulla garanzia previdenziale.

- L. 22 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa da I.N.P.S. contro Perencin Regina, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato il 18 maggio 1995 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 91/1995 del pretore di Treviso che ha dichiarato sussistere il diritto di Perencin Regina a percepire l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità nei limiti della prescrizione decennale, fino al 30 settembre 1983, ed a conservare tale trattamento anche successivamente a tale data e sino al riassorbimento conseguente alla perequazione della pensione base, condannando l'Istituto a corrispondere alla pensionata le relative somme, maggiorate di interessi dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. L'I.N.P.S. lamentava l'errata interpretazione dell'art. 47 del d.P.R n. 639/1970 e dell'art. 6 della legge n. 166/1991 e rilevava la non debenza del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, *ex art.* 16, legge n. 412/1991, chiedendo la totale riforma dell'impugnata sentenza con rigetto del ricorso.

Perencin Regina — ritualmente costituitasi — , chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale sulla pronuncia relativa alle spese di primo grado, dal pretore interamente compensate tra le parti.

L'I.N.P.S., in corso di causa, chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 477/2000).

00C0943

N. 479

*Ordinanza emessa il 9 maggio 2000 dal giudice di pace di Avola
nel procedimento civile vertente tra Pintaldi Rosario e Vasile Angela*

Ordinamento giudiziario - Riforma delle circoscrizioni degli uffici giudiziari ad opera del d.lgs. n. 51/1998 - Sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa - Previsione che i giudici civili pendenti avanti al Pretore alla data del 30 aprile 1995 siano attribuiti al giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario o la Sezione distaccata davanti a cui il giudizio è pendente - Conseguente attribuzione al giudice di pace di Avola e sottrazione al giudice di pace di Noto delle controversie già di competenza della soppressa sezione distaccata della Pretura di Noto - Violazione del principio di ugualanza e incidenza sul principio del giudice naturale.

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 2, n. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 163/2000 R.G. avente per oggetto: condannatorio per pagamento somme. Tra Pintaldi Rosario, nato a Noto, il 26 marzo 1928, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marziano, attore.

Contro Vasile Angela, nata a Bivona, il 22 settembre 1933, residente in Noto, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Criscione, convenuta.

Ritenuto che l'avv. Francesco Marziano, procuratore del sig. Pintaldi Rosario all'udienza del 6 maggio 2000, prima udienza avanti al giudice di pace di Avola, al quale era stata trasmessa dal giudice unico del tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, la causa n. 6310/1994 R.G. già pendente avanti la pretura di Noto, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 per violazione dell'art. 25, primo comma della Costituzione, in quanto, mentre l'art. 1 della stessa legge attribuisce alla competenza del giudice competente per territorio i giudici civili pendenti avanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, che rientrano nella competenza del detto giudice, nell'art. 2, individua il giudice competente per territorio in quello del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata davanti a cui il giudizio è pendente, che nella fattispecie è il tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola.

Assumeva che con l'attribuzione di detto giudizio al giudice di pace di Avola, si violava l'art. 25, primo comma, della Costituzione in quanto al giudice naturale è il giudice di pace di Noto e non quello di Avola poiché con il d.lgs. 19 febbraio 1998 era stata soppressa la sezione distaccata della pretura di Noto, istituendo ad Avola la sezione distaccata del tribunale di Siracusa, con competenza territoriale anche nelle ex prefetture di Noto, Pachino ed Avola, ma non ha soppresso l'ufficio del giudice di pace di Noto.

Si assumeva che con l'assegnazione di alcune cause già pendenti avanti alla soppressa sezione distaccata di Noto della prefettura circondariale di Siracusa, tra le quali quella in oggetto, si verrebbe a creare una disparità di trattamento in quanto la maggior parte dei giudici rientranti nella competenza del giudice di pace vengono trattati a Noto ed altri ad Avola, il che comporterebbe la ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche per quanto riguarda i soppressi uffici di conciliazione.

Ritenuto che la questione sollevata non è manifestamente infondata, e che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 295 c.p.c.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria.

Avola, addi 9 maggio 2000.

Il giudice di pace coordinatore: GRANDE

00C0944

*Ordinanza emessa il 9 maggio dal giudice di pace di Avola
nel procedimento civile vertente tra Fronte Paola e UNIASS S.p.a. ed altri*

Ordinamento giudiziario - Riforma delle circoscrizioni degli uffici giudiziari ad opera del d.lgs. n. 51/1998 - Sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa - Previsione che i giudizi civili pendenti avanti al Pretore alla data del 30 aprile 1995 siano attribuiti al giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario o la Sezione distaccata davanti a cui il giudizio è pendente - Conseguente attribuzione al giudice di pace di Avola e sottrazione al giudice di pace di Noto delle controversie già di competenza della soppressa sezione distaccata della Pretura di Noto - Violazione del principio di ugualianza e incidenza sul principio del giudice naturale.

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 2, n. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 167/2000 R.G. avente per oggetto: condannatorio per pagamento somme tra Fronte Paola, nata in Noto, il 7 febbraio 1964, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Raudino e Rosa Maria Viola, attrice;

Contro:

- 1) UNIASS S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Corsaro, convenuta;
- 2) Zaccone Luca, convenuto;
- 3) Zaccone Giovanni, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Magnano, convenuti;
- 4) AMBRA Assicurazioni, rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Candido e P. Marziano, convenuta;
- 5) Muscarà Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Valvo, convenuto.

Ritenuto che l'avv. Francesco Marziano, procuratore dei Siggi.ri Zaccone Luca e Muscarà Vincenzo all'udienza dell'8 maggio 2000, prima udienza avanti al giudice di pace di Avola, al quale era stata trasmessa dal giudice unico del tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, la causa n. 6409/94+6465/94 R.G. già pendente avanti la pretura di Noto, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 per violazione dell'art. 25, primo comma della Costituzione, in quanto, mentre l'art. 1 della stessa legge attribuisce alla competenza del giudice di pace competente per territorio i giudizi civili pendenti avanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, che rientrano nella competenza del detto giudice, nell'art. 2, individua il giudice competente per territorio in quello del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata davanti a cui il giudizio è pendente, che nella fattispecie è il tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola.

Assumeva che con l'attribuzione di detto giudizio al giudice di pace di Avola, si violava l'art. 25, primo comma, della Costituzione in quanto giudice naturale è il giudice di pace di Noto e non quello di Avola poiché con il d. lgs. 19 febbraio 1998 era stata soppressa la sezione distaccata della pretura di Noto, istituendo ad Avola la sezione distaccata del tribunale di Siracusa, con competenza territoriale anche nelle ex preture di Noto, Pachino ed Avola, ma non ha soppresso l'ufficio del giudice di pace di Noto.

Si assumeva che con l'assegnazione di alcune cause già pendenti avanti alla soppressa sezione distaccata di Noto della pretura circondariale di Siracusa, tra le quali quella in oggetto, si verrebbe a creare una disparità di trattamento in quanto la maggior parte dei giudizi rientranti nella competenza del giudice di pace vengono trattati a Noto ed altri ad Avola, il che comporterebbe la ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche per quanto riguarda i soppressi uffici di conciliazione.

Ritenuto che la questione sollevata non è manifestamente infondata, e che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata,

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 295 c.p.c.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria.

Avala, addì 9 maggio 2000.

Il giudice di pace coordinatore: GRANDE

00C0945

N. 481

*Ordinanza emessa il 4 aprile 2000 dal tribunale di Terni
nel procedimento civile vertente tra Gualtieri Antonio e B.N.L. S.p.a.*

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, derivante dall'efficacia retroattiva e derogatoria della norma censurata, tra correntisti ed istituti di credito, nonché tra clienti delle banche e clienti di altri operatori economici (per esempio, società finanziarie) per i quali opera l'art. 1283 c.c.

- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma

IL TRIBUNALE

Premesso che con atto di citazione notificato il 10 marzo 1999, Gualtieri Antonio ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 136/1998 emesso dal Presidente del Tribunale di Terni il 9 dicembre 1998 e notificato il 29 gennaio 1999 contenente ingiunzione di pagamento in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per l'importo di £. 100.000.000, a titolo di garanzia fideiussoria per il saldo debitore sul conto corrente e sul conto anticipo della Back-up S.r.l., oltre interessi convenzionali con capitalizzazione trimestrale dal 1° ottobre 1998 al saldo effettivo e spese di procedura, eccepido la nullità o annullabilità della stipulata fideiussione per vizio della volontà e per violazione dell'art. 3 comma 1 della legge n. 154/1992, nonché contestando la sussistenza della prova prescritta dagli artt. 633 c.p.c. e 50 del d.lg. n. 385/1993 e, comunque, l'entità del debito; che, con comparsa di costituzione del 25 giugno 1999, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. ha contestato la fondatezza dell'opposizione avanzata dal Gualtieri;

che quest'ultimo, con memoria depositata in data 3 novembre 1999, ha ulteriormente e ritualmente eccepito la nullità della previsione contenuta nei contratti di conto corrente e conto anticipo, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa, basandosi su un vero e proprio uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, ed intervenendo antecedentemente alla scadenza degli interessi, violerebbe il divieto dell'anatocismo contenuto nell'art. 1283 c.c., chiedendo così la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

che, a seguito di un primo provvedimento di rigetto, motivato sul presupposto della mancanza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 342 del 4 agosto 1999 - che ha sancito la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi, con capitalizzazione trimestrale, stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. prevista dall'art. 25 del suddetto decreto legislativo - il Gualtieri reiterava la richiesta adducendo il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale del tribunale di Terni in ordine all'efficacia temporale dell'art. 25 comma 3 del d.lgs. n. 342/1999; che, pertanto, ai fini della valutazione della sussistenza dei gravi motivi per l'eventuale sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, è necessario proporre in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342;

O S S E R V A

L'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 modifica la rubrica dell'art. 120 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, sostituendola con la seguente: «decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi»; inoltre, esso aggiunge al primo comma del suddetto art. 120 il seguente secondo comma: « C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori»; infine, il terzo comma dell'art. 25 recita: «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al secondo comma sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».

Tale ultima disposizione si applica ai contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. indicata nel secondo comma e, quindi, riguardando anche il rapporto contrattuale per cui è causa, non vi è dubbio che la questione sia rilevante nel presente giudizio.

Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza prevalente finora pronunciatisi sulla questione come una sorta di «sanatoria» delle clausole contrattuali prevedenti l'anatocismo, nei contratti bancari stipulati prima della delibera del C.I.C.R., attraverso l'interpretazione autentica della normativa vigente, ossia dell'art. 1283 c.c.

Tuttavia, tale disciplina interpretativa non ha, in realtà, alcun fondamento logico perché, anziché dirimere i dubbi sull'interpretazione di una norma giuridica, si pone in totale ed aperto contrasto con l'interpretazione evolutiva della giurisprudenza di merito, prima, e di legittimità, poi (vedi, da ultima, Cass. sez. I, civ. 11 novembre 1999 n. 12507), la quale è definitivamente pervenuta a sancire la nullità delle clausole, contenute nei contratti bancari, prevedenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, sul presupposto della natura negoziale e non normativa dell'uso bancario prevedente detta capitalizzazione trimestrale (vedi, anche, Cass. 16 marzo 1999 n. 2374, Cass. 30 marzo 1999 n. 3096).

Del resto, l'esigenza di tutela del risparmiatore, sottesa alla menzionata evoluzione giurisprudenziale, è stata finalmente recepita dal legislatore che, nel demandare al C.I.C.R., per il futuro, le modalità ed i criteri della produzione degli interessi sugli interessi, ha comunque imposto, a pena di nullità ed inefficacia della relativa clausola su iniziativa del cliente, il rispetto del principio «della stessa periodicità» nel conteggio degli interessi creditori e di quelli debitori.

Stando così le cose, la norma del terzo comma dell'art. 25, che prevede una sorta di «sanatoria» per le situazioni pregresse e, quindi, pone in una condizione di netto privilegio la banca rispetto al cliente, si contrappone in maniera palese e stridente con la normativa generale che, per le fattispecie future, prevede il principio di parità di trattamento tra interessi attivi e passivi ed, inoltre, tale norma non è giustificata da alcun dubbio interpretativo.

Tutto ciò realizza un evidente contrasto con il generale canone di coerenza dell'ordinamento e, soprattutto, crea una manifesta ed ingiusta discriminazione ai danni di coloro i quali, sotto la vigenza dell'art. 1283 c.c., avevano pattuito interessi anatocistici con le banche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 1283 c.c., i quali, pertanto, si vedono privati della tutela di una normativa nella quale avevano posto il loro affidamento perché vigente al momento della conclusione del contratto.

In definitiva, quindi, la situazione delineata va indubbiamente contro il principio della ragionevolezza e di uguaglianza previsto dall'art. 3 primo comma della Costituzione, che costituisce un limite per l'emanazione di tutte le leggi aventi efficacia retroattiva, sia che si tratti di una norma interpretativa, per sua natura retroattiva, come appare nella fattispecie, sia che si tratti di norma innovativa con clausola di retroattività.

Inoltre, l'art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342/1999 prevede, una palese ed ingiustificata discriminazione a danno dei clienti delle banche, per i quali vale il principio della validità ed efficacia delle clausole sugli interessi anatocistici, rispetto ai clienti di altri operatori economici (per esempio, società finanziarie) per i quali, invece, opera l'art. 1283 c.c. in tutta la sua pienezza e con tutte le sue limitazioni.

Infine, l'art. 25 comma 3 del d.lgs. n. 342/1999 appare in contrasto anche con il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione perché, legittimando l'anatocismo nei rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R., permette un arricchimento delle banche rispetto ai risparmiatori ed, inoltre, favorendo in generale l'aumento del costo del denaro (per effetto del progressivo aumento dei montanti conseguente al meccanismo dell'anatocismo trimestrale) riduce la competitività dei piccoli e medi operatori economici (agricoltori, artigiani,

piccole e medie imprese commerciali ed industriali), che notoriamente ricorrono in maniera massiccia al finanziamento bancario, rispetto ai grandi gruppi imprenditoriali (sia pubblici che privati), che possono usufruire invece, con più facilità, dell'autofinanziamento o delle sovvenzioni statali. E ciò non è certamente coerente con la finalità perseguita dalla cennata norma costituzionale, volta ad eliminare le diseguaglianze di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, l'eguaglianza tra i cittadini.

In conclusione, stando così le cose, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 del d.lgs. 342/1999 in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1999 n. 233 ed entrato in vigore il 19 ottobre 1999) in relazione all'art. 3 comma primo e comma secondo della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri. Provvederà il cancelliere alle comunicazioni di sua competenza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Terni, addì 4 aprile 2000.

Il giudice: PANARIELLO

00C0946

N. 482

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna
sui ricorsi riuniti proposti dal Comune di Baunei ed altri contro il Ministero dell'ambiente ed altri*

Parchi e riserve naturali - Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu - Adozione mediante intesa con la Regione Sardegna - Mancata previsione della necessaria partecipazione alla procedura istitutiva, mediante la formulazione di pareri, dei comuni territorialmente coinvolti nella perimetrazione del Parco - Incidenza sul principio di autonomia degli enti locali.

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 34.
- Costituzione, artt. 5 e 128.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 1338-1339-1340-1341-1342-1343/1998 proposti rispettivamente dai Comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villa Grande Strisaili, Seulo e Gairo, rappresentati e difesi, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Eulo Cotza, presso il cui studio in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14, è elettivamente domiciliato;

Contro:

il Ministero dell'ambiente, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria;

la Regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente *pro-tempore* e l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, rappresentati e difesi dagli avv. Graziano Campus e Gian Piero Contu, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'ente, in Cagliari, viale Trento, n. 69;

la Provincia di Nuoro, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;

il comitato istituzionale di coordinamento, per il parco del Golfo di Orosei e del Gennargentu, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti dei Comuni di Aritzo, Belvì, Desulo, Dorgali, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Oliena, Ollolai, Orani, Ovodda, Olzai, Sadali, Sarule, Seui, Tiana, Tonana, Ussassai, (parte dei cui territori sono stati inclusi nella perimetrazione del parco), in persona dei rispettivi sindaci in carica, non costituitisi in giudizio;

il Comune di Talana, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Pittalis, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 21, presso lo studio dell'avv. Maddalena Calia (solo per il ricorso n. 1341/1998);

la comunità montana del Nuorese, la Comunità montana della Barbagia Mandrolisai, dell'Ogliastra, del Sarcidano Barbagia di Seulo, in persona dei rispettivi presidenti, non costitutesi in giudizio;

con l'intervento *ad adiuvandum*:

del Comune di Urzulei, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di intervento, dall'avv. Eulo Cotza, presso il cui studio in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14, è elettivamente domiciliato (per tutti i ricorsi);

del comitato per la difesa dei diritti dei cittadini di Baunei, in persona del coordinatore e legale rappresentante (membro del comitato promotore previsto dall'art. 5 del regolamento dello stesso comitato) il quale agisce anche come singolo cittadino del Comune di Baunei e come utente civico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Palermo e Maddalena Calia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Cagliari, Via Logudoro n. 5 (solo per il ricorso n. 1338/1998);

con l'intervento *ad opponendum*:

del WWF — Associazione italiana per il World Wide Found for Nature — in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, con domicilio, per legge, presso la segreteria del tribunale (per tutti i ricorsi);

per l'annullamento:

del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998 di «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1998;

dell'intesa di programma fra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna stipulata il 29 dicembre 1995;

delle determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale di coordinamento per il parco;

dell'intesa di programma fra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna stipulata il 19 febbraio 1998;

nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi con quelli impugnati.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e memorie dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna;

Visti gli interventi *ad adiuvandum* del Comune di Urzulei e del «comitato per la difesa dei diritti dei cittadini di Baunei»;

Visti gli interventi *ad opponendum* del WWF;

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti depositati in giudizio;

Designato relatore il primo referendario Grazia Flaim;

Uditi alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2000, l'avv. Paolo Cotza, su delega, per il comune ricorrente e per l'interveniente *ad adiuvandum* comune di Urzulei, l'avv. dello Stato Francesco Caput per l'amministrazione statale resistente, gli avv.ti Graziano Campus e Gian Piero Contu per le amministrazioni regionali, l'avv. Lorenzo Palermo per il comitato (ric. 1338/1998) e l'avv. Antonella Catte, su delega, per il WWF;

Ritnuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1998, è stato istituito l'ente «Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu», in applicazione dell'art. 34, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del suddetto decreto, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione e fino all'approvazione del «piano» del parco, avrebbero dovuto entrare in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A del medesimo decreto (contenenti una serie di limitazioni e divieti), ritenute gravemente lesive, in termini di utilizzo del territorio, da parte di alcune delle comunità interessate, in particolare da quelle che risultavano maggiormente coinvolte, in rapporto all'estensione territoriale «conferita» al parco (anche in relazione ai diritti di uso civico ivi esercitati), e che hanno determinato, anche, violente reazioni, in termini oppositivi, all'istituzione del nuovo ente.

L'entrata in vigore delle misure di salvaguardia è stata, poi, differita con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1998 al 1° luglio 1999 e, ulteriormente, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1999 al 31 gennaio 2000, in considerazione delle «difficoltà esistenti nell'organizzare l'esercizio interinale del potere autorizzatorio e delle relative deroghe, posto che si verrebbe a verificare una situazione di pericolosissima paralisi dell'intero comprensorio del parco, che ricomprende il territorio di 24 comuni, con l'impossibilità di porre in essere un regime autorizzativo generale e particolare».

Il decreto istitutivo è stato preceduto da tre intese (come prescritto dal comma 2 dell'art. 34) raggiunte fra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna (del 25 giugno 1992, 29 dicembre 1995 e 19 febbraio 1998).

In particolare, in ordine alla «perimetrazione» dell'area protetta, nell'intesa del dicembre 1995 si evidenziava, all'art. 3, che la delimitazione:

sarebbe avvenuta con le procedure previste dall'art. 9 della legge n. 394/1991;

avrebbe ricompreso le aree individuate dalla Regione autonoma della Sardegna con la legge regionale n. 31 del 7 giugno 1989, nonché i territori esterni a tale delimitazione per i quali i comuni interessati «chiederanno l'inserimento» nel parco nazionale.

Inoltre, per la definizione del perimetro del parco si prevedeva, all'art. 6 della medesima intesa, la costituzione di un comitato istituzionale di coordinamento (CIC), costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della Regione Sardegna, della Provincia di Nuoro, della Provincia di Sassari, integrato dai sindaci che formalizzeranno la loro adesione al parco».

Tale comitato è stato, poi, istituito con decreto del presidente della giunta regionale del 24 gennaio 1997 n. 13; tale decreto ha previsto, per quanto attiene la rappresentanza degli enti locali interessati, la partecipazione:

dei sindaci dei comuni previsti dalla legge regionale n. 31 del 7 giugno 1989;

dei sindaci dei comuni esterni che hanno richiesto l'inserimento nel parco nazionale (Belvì, Gadoni, Gavoi, Lodine, Ollolai, Orani, Ovodda, Olzai, Sarule, Seulo, Tiana, Tonara, Portotorres, Stintino — questi ultimi due in riferimento al parco dell'Asinara — cfr. decreto pubblicato in B.U.R.A.S. dell'11 febbraio 1997).

La richiamata legge regionale n. 31/1989, contenente «Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale», prevedeva l'istituzione dei parchi naturali con legge regionale, «sentiti» i comuni interessati, garantendo alle comunità coinvolte appropriate modalità procedurali di partecipazione al procedimento di costituzione dei parchi (regionali): classico strumento della pubblicazione della proposta, redatta dalla giunta regionale, presentazione delle osservazioni da parte dei comuni, comunità montane e province interessati, esame delle osservazioni, adozione definitiva della proposta, trasmissione al consiglio regionale per l'emanazione del provvedimento legislativo (cfr. art. 10).

Anche nella legge regionale n. 31/1989, all'art. 26, veniva stabilita l'immediata entrata in vigore di norme di salvaguardia (efficaci fino all'emanazione della legge istitutiva dei parchi regionali e comunque non oltre il periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 31/1989), individuate specificamente (lett. a-1 del medesimo articolo) e applicabili ai territori indicati nella cartografia allegata (Allegato A, che per il parco del Gennargentu, prevede l'inclusione di territori appartenenti a 14 comuni — Aritzo, Arzana, Baunei, Desulo, Dorgali, Fonni, Gairo, Oliena, Orgosolo, Seui, Talana, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili —).

In sostanza nell'intesa Stato-Regione del 29 dicembre 1995, in ordine alla perimetrazione dell'istituendo parco nazionale, è stato effettuato un «richiamo» alla legge regionale n. 31/1989 — riferita ai parchi regionali — (anche se in realtà tale legge non ne prevedeva direttamente l'istituzione, che avrebbe dovuto sottostare alla specifica procedura istitutiva ivi prevista — con la garanzia del pieno contraddittorio con le comunità territoriali interessate —, ma unicamente le misure di salvaguardia), integrandola con la previsione di una «facoltà» di inserimento di altri territori, qualora i rispettivi comuni avessero formulato specifica richiesta di adesione all'istituendo parco nazionale.

Nella successiva intesa (Stato-Regione) siglata il 19 febbraio 1998 i due soggetti firmatari pervenivano ad un accordo, anche in ordine alla perimetrazione, in riferimento ad una delimitazione territoriale riportata in una cartografia 1:25.000.

In merito a tale elemento (cartografia) i comuni ricorrenti lamentano, tra l'altro, che non sarebbe stata neppure posta a loro disposizione, nella fase endoprocedimentale, in modo da consentire un effettivo esame dell'effettiva estensione del territorio del parco.

Inoltre, la Regione avrebbe sempre sostenuto e garantito ai sindaci che i territori dei comuni «contrari» all'istituzione del parco non sarebbero stati ricompresi nell'istituenda area protetta.

La Regione, costituitasi all'udienza di discussione, ha affermato che, nell'adozione del decreto definitivo, il contenuto dell'intesa non sarebbe stato rispettato e che il decreto del Presidente della Repubblica istitutivo va contestato, in quanto, sostanzialmente, la perimetrazione del parco allegata al decreto istitutivo non rispetta le volontà delle popolazioni interessate.

In particolare le comunità locali lamentano il mancato coinvolgimento nelle scelte fondamentali (in primo luogo nella fase di discussione della perimetrazione, rispetto alla quale sostengono non possa essere pretermessa una libera manifestazione di volontà da parte dell'organo collegiale maggiormente rappresentativo — rispettivi consigli comunali—) e l'imposizione verticistica di una struttura «parco nazionale», fortemente limitativa nell'utilizzazione del proprio territorio, senza la previa adozione di uno strumento di leale collaborazione, da attuarsi anche nei confronti degli enti locali principalmente coinvolti.

Si sostiene, cioè, che l'istituzione di un parco nazionale non possa prescindere dall'acquisizione, nell'*iter* procedimentale istitutivo, di una concreta partecipazione (finalizzata ad una positiva «adesione») da parte degli enti locali interessati, posto che la volontà delle comunità non può essere ignorata quando vengono adottate scelte fondamentali e fortemente incisive in ordine all'utilizzazione dei propri territori (con l'inclusione in un nuovo ente), con previsioni (inerenti usi, divieti e prescrizioni), oltretutto, immediatamente operanti, sotto forma di misure di salvaguardia.

In particolare si lamenta che:

l'attività del C.I.C. (organismo la cui istituzione è stata prevista all'art. 6 dalla intesa Stato-Regione del 29 dicembre 1995) si è svolta in realtà, senza un democratico coinvolgimento dei diversi comuni i quali avrebbero avuto solo la possibilità di partecipare a tale comitato, senza, in realtà, poter esprimere un parere su una concreta proposta di perimetrazione (non essendo stata loro posta a disposizione la cartografia 1:25.000 allegata allo schema di decreto del Presidente della Repubblica oggetto dell'intesa con la Regione stipulata il 19 febbraio 1998);

nonostante una previsione regolamentare (art. 4, all. n. 8 del fascicolo del ricorrente), rimasta in forma di schema (in quanto il regolamento del CIC non sarebbe stato mai approvato), che chiedeva, ai fini dell'approvazione della proposta operativa di definizione del perimetro, l'espressione del «consenso» dei comuni territorialmente interessati, in realtà, poi, tutti i comuni ricorrenti sono stati inseriti d'imperio, nonostante la propria decisione di non voler far parte dell'istituendo parco (anche a causa dell'incertezza nella definizione della perimetrazione).

Va precisato che 5 dei 6 comuni ricorrenti (cioè tutti eccetto Seulo) venivano, in precedenza, coinvolti nella previsione di istituzione di un parco «regionale» (chiamato del «Gennargentu» di Ha. 59.102, cfr. allegato A della legge regionale n. 31/1989, concernente l'individuazione dei territori per l'operatività delle norme di salvaguardia), con la legge regionale n. 31 del 7 giugno 1989 contenente «Norme pei l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle are di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale».

Ma in relazione a tale individuazione va subito evidenziato che i comuni avrebbero avuto, in sede istitutiva, peculiari ed appropriati strumenti di «visibilità» della manifestazione della propria volontà e di contraddittorio con l'autorità regionale deputata all'istituzione del parco (da concretizzarsi tramite un futuro nuovo provvedimento legislativo).

Con ricorsi notificati il 13 luglio 1998 (con successiva integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i comuni coinvolti, il 24 settembre - 14 ottobre 1998) e depositati il successivo 22 luglio, i Comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villa Grande Strisaili, Seulo e Gairo hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati.

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) violazione di legge - eccesso di potere per inosservanza degli impegni assunti con atto consensuale endoprocedimentale (intesa Stato-Regione), ovvero per incongruenza fra *sub-procedimenti*;

2) violazione di legge per mancata approvazione del regolamento del comitato istituzionale di coordinamento (C.I.C.);

3) violazione di legge - eccesso di potere per inosservanza del principio di pubblicità nelle attività svolte dal C.I.C.;

4) violazione di legge - eccesso di potere per inesplicabilità della disciplina del regolamento C.I.C. in materia di composizione dell'organo stesso;

5) violazione dell'art. 4 dello «Schema» di proposta di regolamento, che prevede che la proposta di definizione del perimetro del parco si considera approvata se ottiene, tra gli altri, il «consenso» dei comuni territorialmente interessati.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 1998, l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata riunita al merito.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione statale resistente, contestando, con memoria, la fondatezza dei gravami.

Si sono costituiti in giudizio, quali intervenienti *ad adiuvandum* il Comune di Urzulei ed il «Comitato di difesa dei diritti dei cittadini di Baunei» (quest'ultimo solo per il ricorso n. 1338/1998).

Si è costituita all'udienza di discussione la Regione autonoma della Sardegna, condividendo le conclusioni di parte ricorrente.

All'udienza di discussione si è anche costituita, quale interveniente *ad opponendum*, l'associazione WWF.

Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2000, i ricorsi sono stati spediti in decisione.

D I R I T T O

I ricorsi in epigrafe devono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

Preliminamente va esaminata la questione di costituzionalità della norma statale costituente la fonte del potere istitutivo del parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu (art. 34 della legge 6 dicembre 1991 «Legge quadro sulle aree protette»), che disciplina, in particolare, le modalità procedurali per l'individuazione e la delimitazione dell'area nazionale protetta.

Il legislatore ha stabilito, al comma 2, dell'art. 34, che: «è istituito, d'intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 7, il parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu».

Inoltre, al comma 3, ha disposto che: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni, e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi».

Orbene, il legislatore del 1991 ha fissato, quale criterio cardine per l'istituzione del parco del Golfo di Orosei e del Gennargentu, lo strumento dell'intesa con la Regione Sardegna (in coerenza alla norma generale, art. 8, contenuta nella stessa legge, che, per l'istituzione delle aree naturali protette nazionali, differenzia il presupposto fra regioni ordinarie e speciali, richiedendo il mero «parere» per le regioni ad autonomia ordinaria e «l'intesa» per le regioni ad autonomia differenziata).

In applicazione di questo principio risultano essere state stipulate, con la Regione Sardegna, 3 intese (il 25 giugno 1992, il 29 dicembre 1995 ed il 19 febbraio 1998).

In merito, invece, al coinvolgimento degli enti territoriali minori, per i comuni interessati nella delimitazione del parco è stato previsto unicamente un mero parere non vincolante («sentiti le regioni e gli enti locali», cfr. art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991), ma limitatamente all'adozione delle «misure di salvaguardia» e non anche in ordine alla delimitazione territoriale ed alla perimetrazione del parco.

Sul punto va evidenziato che la Corte costituzionale, già in altre occasioni interpretative nelle quali ha analizzato la legittimità costituzionale di disposizioni legislative che coinvolgevano con grande impatto l'ente locale e la sua autonomia decisionale (ad es. C.C. n. 83 dell'8 aprile 1997, n. 61, del 24 febbraio 1994, n. 212 del 24 maggio 1991, n. 157 del 4 aprile 1990), ha ravisato che lo strumento del «mero parere» espresso dai comuni non possa qualificarsi come strumento idoneo e sufficiente per imporre scelte unilaterali da parte di altra amministrazione in ordine a decisioni che coinvolgono direttamente «l'assetto e l'utilizzazione del proprio territorio» (cfr., in particolare, Corte costituzionale 8 aprile 1997, n. 83, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 3, comma 4, della legge della Provincia di Trento del 12 marzo 1990, n. 10, nella parte in cui prevedeva solamente l'espressione di un «parere non vincolante», in contrasto con il potere, costituzionalmente riconosciuto, di autodeterminazione dei comuni in ordine all'assetto e alla utilizzazione del proprio territorio (in materia di modifica automatica, per prevalenza, tramite deliberazioni della giunta provinciale, delle diverse disposizioni contenute negli strumenti urbanistici subordinati, in merito a decisioni attinenti la grande viabilità).

E nel caso di specie neppure è stata garantita l'espressione del parere (anche non vincolante) in ordine alla delimitazione del parco, da parte degli enti locali minori (comuni), direttamente coinvolti, stante il «conferimento» del proprio territorio al nuovo ente nonché l'operatività di pesanti misure di salvaguardia.

In considerazione della sfera di autonomia assegnata ai comuni, rafforzata con l'introduzione degli artt. 2 e 9 della legge n. 142, dell'8 giugno 1990 e s.m., questo giudice ritiene essenziale ai fini della definizione della controversia verificare la legittimità della disposizione (art. 34 della legge n. 394/1991), nella parte in cui non impone specifiche modalità procedurali di coinvolgimento degli enti locali interessati in ordine alla delimitazione del parco (i cui territori costituiscono l'elemento-presupposto), al fine di garantirne una piena e completa audizione, finalizzata ad una espressione di adesione, durante la fase endoprocedimentale dell'istituzione del parco e prima della sua concreta individuazione (perimetrazione ed approvazione del decreto istitutivo).

In particolare appaiono violati gli artt. 5 e 128 della Costituzione, che attribuiscono alle autonomie locali un ruolo fondamentale nel sistema dei poteri, specie quelli di determinazione delle scelte ricadenti nella gestione del proprio territorio e dell'individuazione dei criteri di tutela.

Consapevoli che la «materia» in cui si versa (tutela ambientale e paesaggistica) è stata da sempre riconosciuta dalla Corte come valore primario costituzionale, si ritiene che, comunque, anche in tale settore, non si possa prescindere dal rispetto del principio fondamentale del contraddittorio endoprocedimentale fra enti, specie quando gli interventi statali si trovino a dover operare delle scelte fondamentali «da imporre» alle comunità locali (e, in coerenza a tale logica, va interpretata la novella contenuta nell'art. 77, comma 2, norma successiva rispetto al decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del parco del 30 marzo 1998, contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme di «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», che prevede, dopo aver qualificato «compiti di rilievo nazionale» le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che «l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la conferenza unificata» - Conferenza istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente norme di «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»).

Se deve essere riconosciuto un potere «finale» decisionale da parte del Ministero dell'ambiente, ciò non significa anche, automaticamente, che, a livello procedimentale, non debba essere riconosciuto, previsto e rispettato un contraddittorio pieno, da attuarsi in forma diretta, con gli enti locali territorialmente interessati, quanto meno in tennini di facoltà di manifestare un istituzionalizzato «parere» anche in ordine alla (così come è previsto dalla norma, art. 34, comma 3, per l'individuazione delle misure di salvaguardia, ove il legislatore non ha ritenuto sufficiente l'intermediazione della regione, avendo valutato la necessità di raccogliere e «cumulare» sia il parere della regione che quello degli enti locali territorialmente interessati).

Ciò al fine di consentire, almeno in termini potenziali, una soluzione maggiormente «concordata» con le comunità locali, attraverso l'esame dei pareri, da parte dell'autorità statale deputata ad assumere la decisione finale, espressi dai comuni territorialmente coinvolti, estesa anche alla fase fondamentale della «delimitazione» territoriale dell'istituendo parco, in luogo di una determinazione verticistica e poco «sentita» dalle popolazioni.

Nel caso concreto insufficiente si è dimostrata l'intermediazione della regione, che, sino alla fine, ha garantito ai sindaci che le comunità che non avevano espresso specifica volontà di adesione al parco non avrebbero dovuto subire decisioni «d'imperio».

Risulterebbe, altresì, violato il principio della partecipazione popolare, completamente pretermessa in relazione ad interventi che, riguardando la gestione del territorio, incidono su posizioni giuridiche di soggetti pubblici ai quali non viene legislativamente consentito alcun intervento.

Il collegio ritiene, quindi, prioritario sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma nazionale (art. 34 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991) nella parte in cui non prevede, per l'istituzione dell'ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Genuargentu, che l'intesa da raggiungere con la Regione autonoma della Sardegna debba necessariamente presupporre, quando questa includa anche la delimitazione del parco, il coinvolgimento dei comuni territorialmente coinvolti nella proposta di perimetrazione.

L'istituzione di un parco nazionale implica, infatti, una serie di limitazioni e divieti in ordine all'utilizzazione del proprio territorio, che, se attuate senza il positivo coinvolgimento delle popolazioni interessate, si porrebbero in diretto contrasto con le norme costituzionali che affidano agli enti locali autonomia e capacità decisionale (artt. 5 e 128 Cost.) nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica.

Ed in riferimento a tali principi vanno richiamati, in particolare, gli artt. 2, 9, 32 lett. b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, e s.m., che, nell'attuale disciplina rappresentano e costituiscono elementi-cardine nel sistema delle autonomie locali, attribuendo al comune (ed in particolare al consiglio comunale) la trattazione delle questioni che direttamente attengono al regime di utilizzazione del proprio territorio.

Nel caso di specie, nonostante la previsione di partecipazione dei sindaci all'organismo (C.I.C.) all'uopo istituito, con la seconda intesa Stato-Regione del dicembre 1995, non si rinviene una disposizione di rango normativo che «garantisca» una reale partecipazione degli enti locali alla fase endoprocedimentale (analogia a quella rinvenibile nel sistema previsto dall'art. 10 della L.R. n. 31/1989), da qualificarsi fondamentale al fine di consentire che l'ente parco non risca con pesanti contrasti e forti contraddizioni interne, causate dalle nette opposizioni delle comunità territoriali non direttamente coinvolte nell'istituzione del nuovo ente.

Le volontà delle popolazioni interessate, rappresentate dai rispettivi consigli comunali, non possono essere ignorate o relegate ad un mero parere sulle misure di salvaguardia, posto che deve essere riconosciuto ai comuni un ruolo fondamentale, fin dalla sua nascita, nella creazione dell'ente parco.

L'istituzione dell'area naturale protetta avrebbe dovuto, quanto meno, presupporre la sussistenza di un contraddirittorio procedimentale analogo a quello previsto dalla surrichiamata legge regionale n. 31/1989 (per la costituzione dei parchi regionali), ove alla volontà dei comuni è stata conferita piena «visibilità» e possibilità di esplicazione, in relazione ad una proposta concreta, con la facoltà di presentazione di «osservazioni», il cui esame è reso obbligatorio prima della redazione della proposta definitiva, e ciò proprio al fine di ritagliare ed attribuire un idoneo spazio di valutazione da parte degli enti territoriali direttamente coinvolti.

L'individuazione, per legge, di specifici strumenti, sul piano del contraddirittorio, si dimostra necessaria anche alla luce di come si sono svolti i fatti nel caso di specie, dove risulta che il presidente della Regione, nel marzo 1998 (quindi, ormai, in prossimità dell'emanazione del decreto ministeriale istitutivo), rassicurava i comuni (cfr. note indirizzate ai sindaci e al Ministro dell'ambiente, depositate dai ricorrenti al n. 19) che la posizione della Regione era quella che «i territori dei comuni che non hanno aderito al parco non devono essere ricompresi nel perimetro del parco stesso, nel rispetto della loro autodeterminazione», in quanto «i rappresentanti delle autonomie locali confidano sulla credibilità degli impegni assunti dal Governo nazionale e dalla Regione, secondo i quali nessun prelievo coattivo di territorio comunale sarebbe stato operato».

In realtà, senza l'individuazione di precisi e chiari strumenti a disposizione di comuni si è creata una situazione confusa ed equivoca, dove le diverse posizioni (comuni a favore e comuni contrari) non hanno avuto una possibilità «istituzionale» di manifestare le proprie valutazioni e motivazioni, con tempi e termini precisi, sintetizzate in un documento finale, rispetto ad una concreta proposta di delimitazione, da porre all'esame dell'autorità centrale.

La situazione, nel caso di specie, era talmente confusa da creare, sino all'emanazione del decreto istitutivo finale, fondati dubbi in ordine all'appartenenza o meno all'istituita area nazionale protetta da parte dei comuni interessati (in rapporto all'estensione del territorio coinvolto), posto che, da un lato, la posizione assunta dalla

Regione Sardegna era tale da garantire ai comuni che non si sarebbe attuato ed imposto un prelievo coattivo del territorio comunale (nel presupposto della volontarietà della partecipazione al parco) e, dall'altro, una previsione di norma regolamentare — rimasta a livello di «schema di regolamento» — dell'attività del C.I.C. prevedeva la necessità di «adesione» della comunità territorialmente interessata.

In conclusione i giudizi vanno sospesi e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Riunisce i ricorsi in epigrafe; DD

Sospende i giudizi in corso;

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità dell'art. 34 della legge n. 394/1991, nei termini indicati in motivazione;

Dispone la notifica della presente ordinanza a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Si comunichi, inoltre, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio dell'8 e 22 febbraio 2000.

Il Presidente: SASSU

Il primo referendario, estensore: FLAIM

00C0947

N. 483

*Ordinanza emessa il 1° giugno 2000 dal tribunale di Padova
nel procedimento penale a carico di Oliva Massimo ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso, nei confronti della quale si è proceduto - Prevista facoltà di non rispondere - Disparità di trattamento rispetto al testimone - Lesione del principio del contraddittorio Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4, in relazione all'art. 210, comma 1, stesso codice.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

Processo penale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Coimputato del medesimo reato o imputato di reato connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva - Prevista incompatibilità - Disparità di trattamento rispetto al testimone - Lesione del principio del contraddittorio - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 197, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Sentita l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero all'udienza del 3 maggio 2000 avente ad oggetto gli articoli 513 e 210 comma 4 c.p.p.;

Sentite le altre parti;

Valutato lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale sin qui espletata, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 23 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; osserva quanto segue.

Nel procedimento a carico di Oliva Massimo più altri, imputati dei reati di cui agli art. 640 e 416 c.p., il pubblico ministero ha fra l'altro chiesto l'ammissione dell'esame ex art. 210 c.p.p. di Fabio Forin, già imputato di

reati connessi, *ex art. 12 lett. a) c.p.p.*, a quelli per cui oggi si procede, nei confronti del quale è stata peraltro pronunciata dal g.u.p. di questo tribunale sentenza *ex art. 444 c.p.p.*, passata in giudicato in data 8 novembre 1997, come risulta da copia di sentenza acquisita agli atti.

In dibattimento il Forin (che, come precisato dal pubblico ministero, ha reso 6 interrogatori in fase di indagini preliminari) ha ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere (cfr. verbale ud. 3 maggio 2000); le parti non hanno comunque consentito all'acquisizione delle sue dichiarazioni.

A seguito di tale scelta processuale, il pubblico ministero, senza procedere a specifiche contestazioni *ex art. 513 comma 2, c.p.p.* come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, ha sollevato la predetta eccezione di illegittimità degli artt. 513, 210 comma 4 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui tali norme facultizzano l'imputato di reato connesso a non rispondere su fatti concernenti altre persone nei confronti delle quali abbia reso dichiarazioni durante la fase delle indagini preliminari.

La parte civile si è associata alle conclusioni del pubblico ministero, evidenziando peraltro la necessità di procedere alle contestazioni specifiche prodromiche all'acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni, *ex art. 513 c.p.p.*

Le difese degli imputati hanno al proposito manifestato la propria opposizione, anticipando l'intenzione, in tal caso, (ossia di richiesta di acquisizione di verbali, seguita alle contestazioni specifiche) di sollevare questione gli illegittimità dell'*art. 513 c.p.p.* come integrato dalla sentenza Corte costituzionale 361/1998, per violazione dell'*art. 111* della Costituzione come recentemente modificato dalla legge Costituzionale 2/1999. Tale norma consentendo l'acquisizione delle dichiarazioni citate darebbe infatti luogo alla formazione di prova non in contraddittorio delle parti in evidente contrasto con il principio specificamente contenuto nel quarto comma dell'*art. 111* della Costituzione nella sua attuale formulazione (le dichiarazioni stesse non hanno costituito oggetto di contraddittorio né al momento della loro originaria enunciazione dinanzi al pubblico ministero, né in dibattimento in ragione del silenzio mantenuto dal Forin).

Il tribunale osserva quanto segue:

in punto di rilevanza della questione rispetto al caso in esame, va evidenziato che dall'istruttoria dibattimentale sinora svolta, anche ai fini di una compiuta valutazione ai sensi dell'*art. 23* secondo comma legge 87/1953, la figura del Forin è emersa come centrale rispetto alle vicende che hanno portato alla formulazione degli attuali capi d'imputazione, tenuto conto della sua qualifica soggettiva (egli era direttore della filiale dell'istituto bancario di cui alle imputazioni) e dei rapporti che secondo la prospettazione dell'accusa esistevano tra lui e gli attuali imputati.

Per altro verso non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza dei presupposti di cui al quinto comma dell'*art. 111* Cost.

Per altro verso ancora, la rilevanza delle sue dichiarazioni si deve presumere dal fatto che egli ha reso, come dichiarato dal pubblico ministero, e come emerge dal decreto di rinvio a giudizio, ben sei interrogatori nel corso delle indagini preliminari: privarsi delle sue dichiarazioni equivale dunque, per quanto allo stato si possa ragionevolmente presumere, a sottrarre al panorama probatorio una significativa fonte di valutazione.

In punto di non manifesta infondatezza. Appare in primo luogo necessario esaminare se l'*art. 513 c.p.p.*, come integrato dalla più volte citata sentenza della Corte costituzionale, sia norma tuttora vigente in tale formulazione nell'ordinamento; ciò non solo, ed in generale, per effetto della modifica dell'*art. 111* Cost., ma anche, e nello specifico, alla luce della normativa introdotta dalla legge n. 35/2000, normativa di carattere transitorio che si applica «fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'*art. 111* della Costituzione, così come modificato.. » a tutti i procedimenti in corso alla data del 7 gennaio 2000, tra cui quello in esame.

Vertendosi in ipotesi di procedimento in corso nel quale le dichiarazioni non sono ancora state acquisite deve infatti trovare indubbiamente applicazione la norma di cui al comma 1 dell'*art. 1* del decreto legislativo 7 gennaio 2000 convertito con modifiche nella legge 25 febbraio 2000 e non quella del comma secondo dello stesso articolo.

È parere di questo tribunale che, a prescindere dalla connotazione di norma self-executing da attribuire all'*art. 111* della Costituzione novellato che correttamente parte dei commentatori le ha attribuito, la predetta legge di conversione (norma di pari rango rispetto a quella che ha introdotto nel suo complesso la normativa processuale vigente), limitando sia pure «transitoriamente» l'utilizzazione dei verbali di dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari all'ipotesi in cui essi siano già acquisiti al fascicolo del dibattimento, introduca un regime

del tutto incompatibile con quello venutosi a creare dopo la citata decisione 361/1998 della Corte costituzionale, che prevedeva la possibilità di acquisizione al fascicolo e dunque di utilizzazione dei verbali di dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari dall'imputato di reato connesso che si sia poi avvalso della facoltà di non rispondere a dibattimento, senza alcun limite temporale salva la previa effettuazione di contestazione.

Tale incompatibilità tra le normative di pari rango succedutesi nel tempo implica ex art. 15 preleggi l'abrogazione della norma anteriore incompatibile. Va ricordato per completezza che l'abrogazione tacita è situazione ben distinta dal contrasto con precetti costituzionali e, del resto, il riconoscimento dell'avvenuta abrogazione di una norma rientra certamente nella competenza del giudice. Valutando come attuale l'obbligo di attenersi ai principi contenuti nella nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione come «applicato» dalla legge n. 35 citata, non risulta pertanto possibile procedere a contestazioni specifiche finalizzate esclusivamente ad uno scopo di acquisizione di prove (i verbali delle pregresse dichiarazioni) ormai inattuabile.

Per tali ragioni e per quanto si dirà di seguito in particolare con riferimento alla norma di cui all'art. 197 c.p.p. la prospettazione della parte civile circa la necessità di procedere alle contestazioni specifiche non è condivisa da questo collegio; parimenti, si rende improponibile la questione di costituzionalità anticipata dalle difese (avente ad oggetto l'art. 513 c.p.p.), atteso che l'interpretazione che qui si prospetta (sulla base della quale la norma, in particolare il comma secondo, ultima parte, come integrato dalla sent. 361/1998, è di fatto abrogata) appare conforme a Costituzione, e rende dunque superflua la prospettazione della questione in tali termini.

Se dunque va affermato che il nucleo della questione non è più la conformità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., (questione già «risolta» alla nuova normativa nel senso di cui sopra si è detto), risulta a tal punto evidente che va affrontato il profilo della legittimità costituzionale degli articoli 210 comma 4 in relazione al primo e 197 lett. a) c.p.p. norme in base alle quali viene, da un lato, riconosciuta al Forin la facoltà di non rispondere, e dall'altro, viene prevista la sua incompatibilità a deporre come teste, in quanto persona già giudicata con sentenza non di proscioglimento divenuta irrevocabile.

Dette norme si pongono invero in contrasto con gli articoli 3, 111 in particolare al terzo comma e 112 Cost.

Il collegio reputa di dover sottoporre al vaglio della Corte un profilo di illegittimità costituzionale che solo in parte si sovrappone a quello prospettato dal pubblico ministero di cui va peraltro condivisa la considerazione di partenza, secondo la quale il complessivo assetto di composizione dei diversi principi considerati nella citata sentenza 361 risulta ora superato dall'introduzione a livello costituzionale delle specificazioni circa la necessaria garanzia di formazione in contraddittorio, prevista dal nuovo art. 111, con l'inevitabile vanificazione, quanto ad efficacia probatoria, delle dichiarazioni rese *erga alios* in fase di indagini preliminari da chi in seguito si sottrae volontariamente al contraddittorio mediante l'esercizio della facoltà di non rispondere, non più superabile attraverso il meccanismo delle contestazioni.

Per tale ragione, e cioè per il diverso assetto normativo che si è venuto a creare, si può ritenere superata ogni considerazione contraria che parrebbe derivare dalla più volte citata sentenza 361 laddove viene affermato che «nei termini in cui sono poste e in riferimento all'attuale formulazione dell'art. 210 quarto comma c.p.p. le questioni [attinenti ai profilati dubbi di legittimità della norma testé citata] sono infondate». Ed invero al di là della esplicita e marcata sottolineatura di quella che in sintesi potrebbe definirsi una clausola *rebus sic stantibus* non si può dimenticare che il testo della decisione prosegue evidenziando che il dubbio di illegittimità che investiva tale norma non aveva ragione di essere proprio perché «altri sono (erano) gli strumenti offerti dall'ordinamento processuale penale per porre rimedio alle censure dei giudici rimettenti già indicati da questa Corte mediante il contestuale intervento additivo sull'art. 513 comma secondo c.p.p.» Tale intervento additivo è stato infatti ora vanificato ed i diversi strumenti sono venuti meno: la situazione dunque è mutata.

Parimenti appare condivisibile ritenere che le nuove regole fissate dall'art. 111 della Costituzione impongano a livello costituzionale (e ciò a tutela dei medesimi valori costituzionali posti a base della sentenza 361) una revisione dei confini tra il diritto alla formazione della prova in contraddittorio ed il diritto al silenzio del dichiarante *erga alios* nel senso che alla maggior espansione ed alla più intensa tutela del primo (art. 111, quarto comma in relazione alla formazione in contraddittorio della prova, ma anche terzo comma in relazione al diritto ora costituzionalmente riconosciuto di «interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico») debba corrispondere la riduzione dell'area riguardante l'esercizio della facoltà di non rispondere che sia possibile ritenere legittima costituzionalmente. In altri termini proprio in ragione di quanto previsto ex art. 111, quarto comma della Costituzione il diritto al silenzio non può essere ritenuto preponderante in tutta l'ampiezza sinora

riconosciuta rispetto al diritto ad interrogare o far interrogare spettante a chi sia chiamato in causa; in particolare ciò vale nei confronti di chi ha inteso rendere prima del dibattimento, ma nel procedimento dichiarazioni ed ha parlato di fatti riguardanti coimputati od imputati in procedimenti connessi.

Non appare, per contro, condivisibile che tale riconsiderazione si debba appuntare ora, oltre che sulla norma di cui all'art. 210 c.p.p., sulla norma di cui all'art. 513 anziché su quella di cui all'art. 197 lett. a) c.p.p. e ciò proprio in ragione della già citata costituzionalizzazione del diritto al contraddittorio.

La tutela del diritto di difesa così come concepita ed attuata dal legislatore costituzionale del 1999 impone ora che elementi di prova come quelli di cui si discute entrino nel patrimonio conoscitivo del giudice (salvo i casi espressamente eccettuati) solo previa concreta instaurazione del contraddittorio tra dichiarante e destinatario delle dichiarazioni di fronte al giudice stesso. In altri termini la modifica costituzionale intervenuta pare portare alla conclusione che l'affermazione secondo la quale non è conforme al principio costituzionale di ragionevolezza «una disciplina che precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare» (sent. 361) va oggi rielaborata nel senso che non appare conforme al predetto principio una disciplina che precluda in ogni caso dal novero delle possibili testimonianze situazioni del tutto comparabili concettualmente a quelle che ricadono in tale novero in quanto non differiscono sostanzialmente da casi espressamente ivi previsti (v. cit. lett. a) e, che trovano in altre norme adeguata tutela dai rischi di violazione del citato principio *nemo tenetur se detegere*.

Tra tali norme quella di cui all'art. 198, secondo comma e quella di cui all'art. 63 c.p.p. in un sistema complessivo di garanzia dai rischi di «autoincriminazione» per cui pare potersi ribadire, pur in diverso contesto normativo, quanto evidenziato dalla Corte circa il fatto che esistono meccanismi atti ad evitare che vengano posti in essere violazioni dei fondamentali diritti di chi rende dichiarazioni ove quelle sul fatto altrui risultino insindibilmente connesse a profili di responsabilità sul fatto proprio (sent. 361 cit.)

Al riguardo del cosiddetto diritto al silenzio, la stessa Corte, nella citata sentenza 361/1998, pur affermando che «il diritto al silenzio non è suscettibile di censure di costituzionalità», ne ha peraltro ancorato il fondamento ad una «irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell'imputato» a sua volta sintetizzato nel più volte citato principio *nemo tenetur se detegere*.

Tanto premesso, va osservato che la norma di cui all'art. 210 comma 4 c.p.p. non riserva la facoltà di astenersi dal rispondere solamente alle persone nei confronti delle quali si proceda contestualmente o vi sia stata una decisione (decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, pronunce comunque non irrevocabili) suscettibile di essere modificata. La norma citata estende invece tale facoltà anche alle persone già definitivamente giudicate con la sola eccezione di quelle per le quali la «sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile» (art. 197 lett. a) c.p.p.).

In altri termini possono avvalersi della facoltà di non rispondere anche coloro che non hanno più da temere conseguenze *contra se* per effetto delle loro dichiarazioni, (ad esempio coimputati nei confronti dei quali è stata pronunciata sentenza ex art. 444 c.p.p. passata in giudicato) rispetto alle quali il principio *nemo tenetur se detegere* non può essere invocato per escludere l'obbligo di deporre.

Il collegio ritiene che in questo si incentri l'irragionevolezza della normativa di cui al combinato disposto degli articoli 210 comma 4 e 197 lett. a) c.p.p., e cioè nel fatto che mentre tutte le persone nei cui confronti sia intervenuta una pronuncia definitiva, (non importa se di assoluzione o di condanna o ex art. 444 c.p.p.), assumono nel dichiarare *erga alios* una posizione sostanzialmente equiparabile a quella del testimone e mentre per tutte tali persone è venuto meno in modo indifferenziato il rischio del *se detegere*, per altro verso solamente alcune e cioè quelle nei cui confronti sia intervenuta sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile, possono essere sentite come testi con tutto quanto ciò comporta, *in primis* rispetto all'obbligo di rendere dichiarazioni (il tenore della norma è del tutto chiaro, v. del resto Cass. sez. 1° sent. 29 novembre 1995 imp. Varsalone).

Ne deriva l'irragionevole conseguenza che il coimputato già giudicato definitivamente con sentenza non assolutoria diviene arbitro della «funzione essenziale del processo che è appunto di verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di accertare le relative responsabilità» (sent. 361 cit.). Potendo decidere se rendere o meno dichiarazioni secondo «scelte meramente discrezionali» egli da un lato condiziona l'esercizio dell'azione penale, soprattutto nei casi in cui le sue pregresse dichiarazioni abbiano, in ipotesi, comportato il rinvio a giudizio o

comunque lo sviluppo del procedimento (si pensi per es. all'emissione di misure cautelari); dall'altro si sottrae a quanto previsto dalla stessa nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione e cioè all'interrogatorio dei suoi accusati e loro difensori.

In definitiva, il combinato disposto degli articoli 210 comma 4 e 197 lett. a) c.p.p. così come attualmente congegnato viene a violare parametri costituzionali quali quelli dell'art. 3, dell'art. 111 comma 3 e dell'art. 112 Cost.

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 3, va ribadito che già ora, come ricordato nella sentenza 361, «...sul terreno processuale l'imputato in procedimento connesso è in gran parte già sottoposto alla disciplina propria dei testimoni: l'art. 210 comma. 2 c.p.p. prevede la citazione mediante le norme per i testimoni, l'obbligo di presentazione al giudice e l'accompagnamento coattivo. Tali simmetrie trovano appunto spiegazione e giustificazione nella analogia tra le posizioni processuali di soggetti le cui dichiarazioni sono contraddistinte dall'essere rivolte e dall'essere destinate a valere, nei confronti di altri...».

Tali considerazioni, che la Corte formulava in riferimento all'«imputato» vanno a rafforzare ulteriormente l'argomentazione che qui si propone ove si rifletta sul fatto che la censura di illegittimità è mossa laddove gli articoli 210 comma 4 e 197 lett. a) c.p.p. attribuiscono la facoltà di non rispondere, e parallelamente dichiarano incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone, non già l'imputato di reato connesso, ma chi, già imputato di tale reato, sia stato giudicato con sentenza irrevocabile diversa da quella di proscioglimento.

Per contro, costui si trova sostanzialmente in condizioni affatto analoghe a quelle del testimone, — stante la natura definitiva ed irrevocabile della sentenza emessa a suo carico, e la tutela comunque prevista dagli articoli 63 e 198 comma 2 c.p.p., e tuttavia (in violazione dell'art. 3 Cost.) beneficia di condizioni favorevoli al primo non riconosciute, ossia della facoltà di non rispondere.

Quanto alla violazione degli attuali terzo e quarto comma dell'art. 111 Cost., appare preminente la considerazione che colui che in precedenza aveva reso dichiarazioni *erga alios* (utilizzate nella fase delle indagini preliminari, anche, in ipotesi, per motivare provvedimenti cautelari o per emettere un rinvio a giudizio) e successivamente si avvale della facoltà di non rispondere, di fatto preclude alle altre persone accusate degli stessi o di connessi reati di interrogarlo e farlo interrogare davanti ad un giudice.

Non può sfuggire il rilievo che può assumere, a fini difensivi, l'esigenza di esaminare o controesaminare il soggetto le cui dichiarazioni pregresse (benché non utilizzabili in giudizio — salvo il consenso ex art. 493 comma 3 c.p.p., come novellato dalla legge 479/1999 — ma utilizzate in fasi processuali precedenti) siano state, in ipotesi, contraddette da altri elementi di prova poi di fatto emersi; cosicché verrebbe a crearsi la paradossale situazione per la quale un soggetto, già coimputato di reato connesso, che sia stato già giudicato con sentenza irrevocabile non di proscioglimento, potrebbe evitare il momento di verifica processuale in contraddittorio con i suoi accusati, attuali imputati, in ipotesi anche calunniuosamente chiamati in correità.

È stato invero con ragione osservato che «il diritto a confrontarsi con l'accusatore è attuato pienamente solamente se l'imputato ha il diritto di costringere l'accusatore a formulare i suoi addebiti dinanzi a lui ed al giudice con l'obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo verità». Di questo occorre tener conto nell'interpretare l'art. 111 della Costituzione non della accidentale e fuorviante considerazione che, nel concreto ed in taluni casi, può essere «più vantaggioso» per l'imputato che l'accusatore non renda dichiarazioni in sede dibattimentale. Rimane invero evidente che tra le funzioni dell'ordinamento processuale penale vi è, ed in *primis*, quella di tutela dei diritti dell'imputato che rimane però inesorabilmente distinta da un punto di vista concettuale da quella di tutela degli interessi.

Per altro verso e per altro aspetto non va dimenticato che la mancata attuazione del diritto al confronto preclude il diritto alla prova che spetta anche alla parte pubblica del processo ed invero l'ultima norma costituzionale che si assume violata, l'art. 112 Cost., laddove prevede che «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale» viene menzionata in ragione del fatto che la scelta discrezionale del già coimputato di reato connesso incide significativamente sull'esercizio dell'azione penale, che rimane in tal caso esposta ad una variabile irragionevole, e tuttavia idonea a vanificare, o comunque a incidere significativamente sul predetto valore costituzionale.

Va infine considerato che l'eccezione proposta, a parere di questo collegio, non implica un intervento additivo o manipolativo.

Invero, il sistema delineato dalle norme di cui agli articoli 210 comma 4, in relazione al comma 1, e 197 lett. a) c.p.p. verrebbe ad essere conforme a Costituzione ove fosse eliminato l'inciso «o si è proceduto» dal primo comma dell'art. 210 c.p.p., richiamato dal comma quarto; nonché ove, all'art. 197 comma 1 lett. a) c.p.p. fosse eliminato l'inciso «di proscioglimento» tra le parole «salvo che la sentenza» e quelle «sia divenuta irrevocabile» in tal modo non pregiudicando la facoltà di non rispondere per chi sia stato destinatario di decisioni (es.: sentenza di non luogo a procedere) comunque non irrevocabili.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 210 comma 4 in relazione al comma 1 per violazione degli articoli 3, 111 e 112 Cost., nella parte in cui prevede che il giudice debba avvertire della facoltà di non rispondere anche le persone nei confronti delle quali si è proceduto; e dell'art. 197 comma 1 lett. a) c.p.p., per violazione degli articoli 3, 111 e 112 della Costituzione nella parte in cui prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone dei coimputati del medesimo reato o degli imputati di reato connesso a norma dell'art. 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva;

Sospende il presente giudizio, anche ai fini dell'art. 159 c.p., e;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Mandando la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle camere;

Ordinanza letta in udienza, alla presenza delle parti.

Padova, addi 1º giugno 2000.

Il presidente CAPPELLO

00C0948

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(3651611/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◊ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◊ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◊ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◊ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◊ TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◊ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccarie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◊ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◊ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◊ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◊ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◊ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◊ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◊ ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◊ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◊ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◊ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◊ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raio, 69/D
- ◊ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 233
- ◊ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◊ NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLI
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◊ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

NOLA

- LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◊ POLLÀ
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◊ SALENTO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◊ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDIFORM
Via delle Scuole, 38
- ◊ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◊ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◊ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◊ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◊ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◊ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◊ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◊ RAVENNA
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◊ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◊ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◊ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◊ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◊ TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◊ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◊ FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazze Madonna della Neve, s.n.c.
- ◊ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◊ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◊ ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFO
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

- Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
- LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◊ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

- ◊ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

- ◊ VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◊ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

- ◊ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

- ◊ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◊ BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

- ◊ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

- ◊ BRESCO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

- ◊ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

- ◊ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

- ◊ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

- ◊ LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

- ◊ LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brantea, 79

- ◊ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

- ◊ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

- ◊ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

- ◊ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mapelli, 4

- ◊ PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

- ◊ SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

- ◊ VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuza, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◊ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◊ **ABCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◊ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◊ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◊ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◊ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◊ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◊ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◊ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◊ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◊ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◊ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◊ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◊ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◊ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
- LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
- LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◊ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◊ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCHIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◊ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◊ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◊ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◊ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◊ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◊ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◊ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◊ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◊ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
- CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◊ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◊ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◊ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◊ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
- LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
- LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◊ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◊ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◊ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
- LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
- LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
- LIBRERIA DARIO FLACCIOVIO
Viale Ausonia, 70
- LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
- LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallietti, 225
- ◊ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◊ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◊ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
- LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◊ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◊ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
- LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◊ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◊ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
- LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Fiorenza, 4/B

◊ **LUCCA**

- LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
- LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◊ **MASSA**

- LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◊ **PISA**

- LIBRERIA VALLERINI
Via del Milie, 13

◊ **PISTOIA**

- LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◊ **PRATO**

- LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◊ **SIENA**

- LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◊ **VIAREGGIO**

- LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◊ **TRENTO**

- LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◊ **FOLIGNO**

- LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◊ **PERUGIA**

- LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◊ **TERNI**

- LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◊ **BELLUNO**

- LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◊ **CONEGLIANO**

- LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◊ **PADOVA**

- LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◊ **ROVIGO**

- CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◊ **TREVISO**

- CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◊ **VENEZIA**

- CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◊ **VERONA**

- LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- LIBRERIA GROSSO GHELFU BARBATO
Via G. Carducci, 44
- LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◊ **VENEZIA**

- LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI *Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale	L 508.000	- annuale L 106.000
- semestrale	L 289.000	- semestrale L 68.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale	L 416.000	- annuale L 287.000
- semestrale	L 231.000	- semestrale L 145.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale	L 115.500	- annuale L 1.097.000
- semestrale	L 69.000	- semestrale L 593.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale	L 107.000	- annuale L 682.000
- semestrale	L 70.000	- semestrale L 520.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L 273.000	
- semestrale	L 150.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 *(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)*

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L 4.000
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.	

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 474.000
Abbonamento semestrale	L 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti 06 85082149/85082221	Vendita pubblicazioni 06 85082150/85082276	Ufficio inserzioni 06 85082146/85082189	Numero verde 800-864035
---	---	--	----------------------------



* 4 1 1 1 1 0 0 3 8 0 0 0 *

L. 4.500